

BOZZE DI STAMPA

16 giugno 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (747)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: «, elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nelle regioni Lazio, Campania, Molise, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.»

1.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: «, elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica.»

1.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: «, elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nella Missione 5: Coesione e inclusione.»

1.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: «, elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nella Missione 6: Salute.»

1.5

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Conseguentemente, alla rubrica, la parola: "centrali" è sostituita dalla seguente: "pubbliche".

1.6

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «centrali» con la seguente: «pubbliche».

1.7

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e prima dell'eventuale espletamento di ulteriori e nuove procedure concorsuali, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effet-

tuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

1.8

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «centrali» con la seguente: «pubbliche».

1.9

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

Conseguentemente, alla rubrica, la parola: "centrali" è sostituita dalla seguente: "pubbliche".

1.10

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

All' allegato 1, tabella A, voce: Ministero della difesa, sostituire la parola: 2, con la seguente: 1.

Conseguentemente:

all'allegato 2, tabella B, voce: Ministero della difesa, sostituire la parola: 2, con la seguente: 1;

all'articolo 7, sostituire il comma 3, con il seguente: "3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale così come indicato dalla tabella A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2.";

all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: "di una delle due posizioni dirigenziali" con le seguenti: "della posizione dirigenziale".

1.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «o ricorrendo», con le seguenti: «ricorrendo prioritariamente».

1.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 4, lettera a) sopprimere le parole: «e prova scritta e orale».

1.14

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) ai commi 3 e 11-*bis*, le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».".

1.15

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. I dipendenti transitati nei ruoli di ANPAL e disciplinati da contratti collettivi nazionali riferiti al comparto di contrattazione dell'Istruzione e della Ricerca possono accedere alla procedura di mobilità per trasferimento presso altro ente di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza che l'Agenzia o il Ministero vigilante possano opporre diniego.".

1.16

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 9-bis, capoverso "4", sostituire le parole: «A favore degli operatori volontari» con le seguenti: «A favore dei giovani operatori volontari».

1.17

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 10, lettera a), capoverso «comma 3-bis», sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «20 per cento»

1.18

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 10, lettera a), capoverso «comma 3-bis», sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento»

1.19

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

1.20

BAZOLI, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, FURLAN, MIRABELLI, PARRINI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI, ZAMBITO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di supportare l'azione di smaltimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico - al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.»

1.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 12, dopo le parole: «può avvalersi,» aggiungere le seguenti: «al fine di implementare le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici nonché di promozione e sviluppo dell'efficienza energetica,».

1.22

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche che abbiano carenze di organico sono autorizzate a procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.»

1.23

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

"12.1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche che abbiano carenze di organico sono autorizzate a procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024."

1.24

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al capoverso «comma 12-bis», sopprimere la lettera a).

1.25

PATUANELLI, CATALDI

Sostituire il comma 12-quinquies con il seguente:

«12-quinquies. Sui principali piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano complementare allo stesso, la Corte dei conti assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ne dà comunicazione all'amministrazione competente ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi e in ogni caso ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.26

DAMANTE, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 12-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sopprimere la parola: «complessiva»;
- b) sopprimere la lettera b).

1.27

DAMANTE, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 12-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «1° luglio 2023»;
 - b) sopprimere la lettera b).
-

1.28

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, sopprimere la lettera b).

1.29

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), dopo le parole: «le seguenti parole» aggiungere le seguenti: «e locale»

1.30

DAMANTE, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «ad esclusione di quelli previsti o finanziati» con le seguenti: «con particolare riferimento e priorità per quelli previsti o finanziati».

1.31

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «di quelli» con le seguenti: «dei piani e dei progetti»

1.32

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «di quelli» con le seguenti: «degli atti e dei programmi»

1.33

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «di quelli» con le seguenti: «dei programmi»

1.34

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «di quelli» con le seguenti: «dei progetti»

1.35

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «di quelli» con le seguenti: «degli atti»

1.36

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «di quelli» con le seguenti: «dei piani»

1.37

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: «previsti o».

1.38

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: «o finanziati».

1.39

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, sopprimere le parole: «dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 o».

1.40

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: «o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».

1.41

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, per i quali la Corte dei Conti esercita il controllo autonomamente o su richiesta delle competenti commissioni parlamentari».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

GUIDOLIN, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*",

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

come rilevato dallo stesso PNRR, nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica per la parte relativa al personale, con il blocco del turn over, ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con un'incidenza sull'occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2 per cento di età inferiore ai 30 anni. Un fattore questo che ha contribuito a determinare un crescente disallineamento tra l'insieme delle competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per le nuove generazioni;

entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, numero che è destinato a salire a circa 700 mila unità entro il 2030, provocando un ulteriore grave depauperamento della P.A.;

considerato che:

in questo provvedimento, con un emendamento delle opposizioni, le amministrazioni centrali e le agenzie sono state autorizzate a stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità (articolo 1, comma 4, lettera b-bis));

si tratta di un tema cruciale che, tra funzionari e assistenti, riguarda oltre 30 mila persone idonee che hanno già vinto il concorso e possono immediatamente entrare nella pubblica amministrazione per rafforzarla e rinnovarla;

attingere da subito alle graduatorie degli idonei Ripam significa percorrere la strada più rapida, più economica, più giusta e più equa per ac-

quisire le risorse necessarie a raggiungere quegli obiettivi che noi oggi abbiamo come Paese e nel PNRR;

l'approvazione di tale precetto normativo è un importantissimo passo avanti ma occorre adesso vigilare sulla sua concreta e rapida attuazione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché le amministrazioni centrali e le agenzie provvedano a stipulare, nel più breve lasso di tempo possibile, le convenzioni necessarie per consentire, mediante lo scorrimento delle graduatorie RIPAM in corso di validità, di rispondere celermente alla carenza di personale nella PA, contrariamente a quanto accadrebbe con strumenti diversi.

G1.2

Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa e delle amministrazioni pubbliche" (A.S. 747),

premesso che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa anche mediante l'incremento organico delle pubbliche amministrazioni, intendendo come il rafforzamento delle capacità amministrativa sia ascrivibile quasi esclusivamente alla carenza di personale. Tuttavia, con particolare riferimento a specifici ambiti di intervento delle pubbliche amministrazioni, la concreta capacità della pubblica amministrazione e il suo potenziamento sono direttamente proporzionali alle qualifiche professionali e alla e alla qualità del capitale umano in esse presenti;

infatti, soprattutto in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale, che rappresenta il circa il 17% del PIL nazionale, la cura da parte delle pubbliche amministrazioni, oltre che rappresentare un importante volano per il rilancio dell'economia, è un'esigenza sancita dall'articolo 9 della Costituzione. strettamente connessa alla capacità dello Stato di agire per tutelare e valorizzare il patrimonio medesimo;

considerato che:

il processo di valorizzazione, tutela e conservazione del patrimonio artistico, storico e culturale da parte delle Amministrazioni pubbliche dipende, oltre che dalla disponibilità di risorse strumentali e finanziarie, soprattutto

dalla disponibilità per le pubbliche amministrazioni di annoverare tra i propri dipendenti figure qualificate in materia storica, artistica e culturale;

impegna il Governo:

a prevedere, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, adeguati interventi, anche di carattere normativo, al fine di favorire, mediante l'inserimento criteri premiali nei bandi di concorso, l'ingresso di laureati che siano in possesso del diploma di laurea nelle classi LM-01, LM-02, LM-10, LM-11, LM-45, LM-49, LM-84, LM-89 nelle pubbliche amministrazioni competenti in materia di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

G1.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

durante l'esame alla Camera è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

il predetto controllo della Corte dei conti era da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurare gli effetti pregiudizievoli;

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i forti ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

destano forti perplessità, infine, l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono "il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione";

prendendo atto dell'apertura di "un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr", concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti;

nel rispetto della Costituzione, delle prerogative del Parlamento nonché del principio di leale collaborazione tra istituzioni,

impegna il Governo

affinché il Tavolo di lavoro indicato in premessa sia convocato con cadenza settimanale e ogni qualvolta sia richiesto dalla Corte dei conti e siano rese al Parlamento comunicazioni e informazioni in ordine agli orientamenti, alle proposte e alle misure allo studio del consesso

G1.4

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

con riguardo alle amministrazioni locali, preme ai firmatari segnalare l'esigenza degli enti locali che versano in stato di dissesto e si trovano in condizioni di carenza di organico rispetto alle figure professionali c.d. infungibili, carenza che pone in rischio l'attuazione stessa della correzione degli equilibri finanziari,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, al fine di consentire agli enti locali in condizione di dissesto che si trovino in assoluta carenza di organico di figure infungibili di poter procedere all'assunzione delle predette figure, del servizio finanziario e del servizio tecnico, indispensabili ai fini dell'opera di risanamento, nel rispetto della sostenibilità finanziaria dei rispettivi enti

G1.5

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Il Senato,
in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

durante l'esame alla Camera è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

il predetto controllo della Corte dei conti era da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurare gli effetti pregiudizievoli;

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i forti ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

destano forti perplessità, infine, l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono "il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione";

i firmatari prendono atto dell'apertura di "un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr", concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti;

impegna il Governo:

al fine di garantire la regolarità nella gestione delle risorse, la prevenzione rispetto all'eventualità di frodi e conflitti di interessi nonché la tempestiva e opportuna segnalazione in ordini a ritardi e impedimenti nell'attuazione delle opere, dei progetti e delle riforme, a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 1, comma 12-*quinquies* e, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a ripristinare il controllo concomitante della Corte dei conti sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul Piano nazionale complementare.

G1.6

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa, preme ai firmatari sottolineare che Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri sono ricompresi nella locuzione "Forze di Polizia" poiché espletano servizi analoghi e contribuiscono al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel nostro Paese. L'omogeneità delle funzioni e delle prestazioni lavorative è così evidente che le tre forze di polizia fanno parte di un unico comparto contrattuale, denominato Comparto Sicurezza e Difesa, per cui gli accordi contrattuali stipulati a livello nazionale dal Dipartimento della P.S. con le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato, vengono poi recepite in apposito decreto il quale ne estende gli effetti anche ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza;

ai sensi della legge di bilancio per l'anno 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021), nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso alla data del 31 dicembre 1995 di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni effettivamente maturati (e che quindi rientrano nel regime pensionistico c.d. "misto") ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il 2,44% per ogni anno utile; con circolare n. 44 del 28 marzo 2022, l'INPS ha riconosciuto gli arretrati quinquennali a tutte le Forze di polizia ad ordinamento militare e con la successiva circolare n. 68 ha esteso l'anzidetto provvedimento anche ai vigili del fuoco;

permane, dunque, una incongruente disparità di trattamento ed una incongruente esclusione, in quanto per il personale della Polizia di Stato non è previsto il riconoscimento del moltiplicatore di cui all'articolo 3 del D.lgs. 165/97,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, al fine di riconoscere ed ero-

gare gli arretrati al personale in quiescenza della Polizia di Stato sulla base del moltiplicatore di cui all'articolo 3 del D.lgs. 165/1997.

G1.7

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Il Senato,
in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

durante l'esame alla Camera è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

il predetto controllo della Corte dei conti era da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurare gli effetti pregiudizievoli;

ulteriori questioni investono l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono "il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione";

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo:

ad individuare gli organismi pubblici e gli strumenti più idonei affinché siano garantite e monitorate l'attuazione e le modalità di applicazione dell'articolo 47 del decreto legge n. 77 del 2021, inerente al raggiungimento

degli obiettivi trasversali del PNRR in tema di percentuale incrementale di occupazione giovanile e femminile prevista entro il 2026.

G1.8

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,
in sede d'esame del provvedimento in titolo,
premessò che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, a prevedere, per il tramite di procedimenti negoziali, l'allineamento, anche progressivo, della misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia.

G1.9

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,
in sede d'esame del provvedimento in titolo,
premessò che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo, l'articolo 1, comma 8, reca nuove modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999 relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delineando le aree funzionali nel cui ambito il Ministero medesimo svolge le funzioni di spettanza statale, e disciplinando altresì i dipartimenti in cui esso si articola e la relativa organizzazione, mentre l'articolo 9 reca misure per il potenziamento dell'attività di ricerca,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, a prevedere che i dipendenti transitati nei ruoli di ANPAL, disciplinati da contratti collettivi nazionali riferiti al comparto di contrattazione dell'istruzione e della ricerca possano liberamente accedere alla procedura di mobilità per trasferimento presso altro ente di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, senza previo consenso delle amministrazioni interessate.

G1.10

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa, preme ai firmatari segnalare che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.Lgs 217/2005, così come introdotto dal d.Lgs 127/2018 e s.m.i., per i Vigili del Fuoco neoassunti "Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni" - norma che ha determinato non poche storture in ordine all'assegnazione delle sedi, anche rispetto all'anzianità di servizio e ai tempi di attesa e provoca pendolarismi irragionevoli,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti idonei allo scopo, a prevedere misure, anche legislative, che rendano possibile derogare alla predetta norma nel caso di posti disponibili presso la provincia di re-

sidenza indicata al momento dell'assunzione e ove si configuri un correlato avvicendamento di personale.

G1.11

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*;

l'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha introdotto misure specifiche per gli addetti all'ufficio per il processo, prevedendo, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle loro strutture organizzative e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari - in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la facoltà per il Ministero della giustizia di richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per l'assunzione di un contingente di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di 36 mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a);

il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha operato una parziale modifica normativa in materia, stabilendo esclusivamente la soppressione delle parole "*in due scaglioni*", senza chiarire, tuttavia, gli effetti derivanti sulla posizione lavorativa del personale già in servizio presso le amministrazioni;

è fondamentale intervenire per risolvere tale criticità e consentire la prosecuzione della durata dei contratti degli addetti agli uffici già in essere, considerando lo straordinario contributo fornito da questi ultimi all'amministrazione della giustizia ordinaria e amministrativa;

la funzionalità e l'efficienza degli uffici per il processo rappresentano certamente un aspetto di quell'emancipazione del processo civile richiesta dal PNRR, messa in campo per affrontare lo storico problema dell'arretrato civile e penale e dell'eccessiva durata dei processi;

tra gli ambiziosi obiettivi ed i gravosi impegni che l'Italia si è assunta per la giustizia con il PNRR, invero, vi è la riduzione dei tempi del 40 % nel settore civile e del 25 % nel penale, eliminando il 90% dell'arretrato.

Non si può prescindere, pertanto, dal rafforzamento del personale degli uffici giudiziari che affianca l'operato dei magistrati, in ottica di efficientamento dell'intero sistema giustizia;

impegna il Governo:

ad adottare le misure, anche legislative, al fine di consentire la prosecuzione, in deroga alla normativa vigente, della durata dei contratti in essere degli addetti agli uffici per il processo, nel rispetto degli obiettivi imposti dal PNRR e in un'ottica di reale smaltimento degli arretrati e di riconoscimento delle giuste pretese del personale già impiegato.

G1.12

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

premesso che:

il sistema di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) è costituito dai Conservatori statali, dalle Accademie di Belle Arti (statali e non statali), dagli Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle Accademie statali di Danza e di Arte Drammatica, dagli Istituti Statali Superiori per le Industrie Artistiche, nonché da ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale;

i titoli AFAM hanno valore legale equiparato ai titoli universitari;

considerato che:

da circa 20 anni, le assunzioni in ruolo dei docenti AFAM sono avvenute esclusivamente mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali dopo aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento e, stante ciò, in data 29 marzo 2023 è stato emanato il decreto ministeriale n. 180, che sancisce una nuova procedura di reclutamento dei docenti AFAM attraverso l'istituzione dei concorsi di sede, senza prevedere una tutela *ad hoc* (seppur transitoria) per i docenti precari che hanno già maturato tre anni di servizio e non inseriti nella precedente graduatoria 205-*bis*;

si tratta tra l'altro di docenti precari che hanno acquisito un'esperienza professionale sul campo, svolgendo efficacemente il servizio in condizioni di indescrivibile difficoltà durante il durissimo periodo della pandemia;

tale modo di procedere crea inevitabilmente una discriminazione dei docenti precari AFAM rispetto agli omologhi colleghi che, inseriti nella

graduatoria 205-*bis*, sono stati gradualmente stabilizzati con un contratto a tempo indeterminato;

dal citato scorrimento ne è altresì derivato che molte graduatorie nazionali sono ormai attualmente esaurite sicché, al fine di garantire la continuità didattica, nei Conservatori di Musica e nelle Accademie, sono stati stipulati contratti di lavoro a tempo determinato, per la copertura dei posti vacanti, con l'utilizzo delle graduatorie d'istituto cui si è acceduto sulla base di regolari bandi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento di concorsi estremamente selettive, con rigorosa valutazione dei titoli di studio, didattici, culturali, artistici e professionali;

valutato che:

il summenzionato DM n. 180 è suscettibile di determinare una forte disparità di trattamento e una grave discriminazione tra gli attuali precari AFAM che hanno maturato tre anni di servizio e coloro che, con il medesimo requisito dei 3 anni di servizio, hanno ottenuto un contratto a tempo indeterminato, mediante l'inserimento in una graduatoria nazionale;

inoltre, il decreto n. 180 non pare tener conto delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea che invitano lo Stato italiano a dare applicazione per tutto il pubblico impiego alla sanzione della riqualificazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a termine successivi che hanno superato i tre anni di servizio, anche non continuativi, richiamando la clausola dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e il principio comunitario di non discriminazione, clausola e principio di diretta applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché sia garantita l'apertura di una finestra temporale per l'inserimento in una graduatoria nazionale finalizzata al ruolo (205-*ter*) dei docenti AFAM aventi tre anni di servizio ovvero una prima sessione di concorsi di sede per soli titoli, con una procedura riservata, finalizzata al ruolo di quei docenti AFAM aventi tre anni di servizio e già in servizio presso un'istituzione, con conseguente stabilizzazione nella sede di lavoro dei docenti già selezionati da quella istituzione attraverso le graduatorie di Istituto.

G1.13

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti

per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessi che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi del PNRR;

considerato che:

per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021;

tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

ritenuto che:

è essenziale procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica a causa della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026;

è fondamentale identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di garantire l'integrale, tempestivo ed efficiente utilizzo da parte dell'Italia dei fondi europei del programma Ngeu, come previsto da PNRR e Pnc in tempi celeri e rispettosi del cronoprogramma.

G1.14

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti

per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessi che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi del PNRR;

considerato che:

per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021;

tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

ritenuto che:

è essenziale procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica a causa della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026;

è fondamentale identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli;

impegna il Governo:

ad istituire, dopo aver assicurato una accurata operazione di trasparenza, un tavolo operativo con il coinvolgimento di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, al fine di tentare di superare le conclamate difficoltà operative nell'ambito attuativo del PNRR.

G1.15

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti

per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessi che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi del PNRR;

considerato che:

per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021;

tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

ritenuto che:

è essenziale procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica a causa della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026;

è fondamentale identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli;

impegna il Governo:

a dare celere e piena attuazione agli impegni previsti dal PNRR, anche attraverso un tempestivo e continuo rapporto di collaborazione costruttivo con le istituzioni europee, al fine di scongiurare il mancato pagamento della terza rata, nonché garantire il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi necessari all'ottenimento, senza ritardi, della quarta rata del PNRR.

G1.16

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni volte a garantire l'attuazione degli obiettivi e delle missioni previste nell'ambito del PNRR, con particolare riferimento alla capacità organica della pubblica amministrazione;

considerato che:

l'asse 5 della componente M1C1 del PNRR contempla una serie di riforme dirette ad assicurare la sostenibilità delle finanze attraverso l'incremento del gettito, sia potenziando la *tax compliance* e il contrasto all'evasione fiscale sia attraverso un piano di revisione delle *tax expenditure*;

il Piano individua specifici interventi per incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia degli audit e dei controlli mirati, tra cui anche il potenziamento dell'organico dell'Agenzia delle entrate con 4.113 unità di personale, in linea con il suo "Piano della performance 2021-2023", da realizzarsi entro il 2024;

ritenuto che:

è necessario potenziare le misure di contrasto all'evasione fiscale e migliorare il rapporto tra fisco e contribuente, favorendo la collaborazione e lo spontaneo adempimento;

impegna il Governo:

nell'ambito delle misure di rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione, a garantire il pieno completamento del piano di assunzioni dell'Agenzia delle entrate come indicato nel "Piano della performance 2021-2023", rafforzando altresì la specializzazione e la formazione professionale continua del personale delle Agenzie, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali e all'utilizzo dei *big data*.

G1.17

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi e delle missioni previste nell'ambito del PNRR, con particolare riferimento alla capacità organica della pubblica amministrazione;

considerato che:

l'asse 5 della componente M1C1 del PNRR contempla una serie di riforme dirette ad assicurare la sostenibilità delle finanze attraverso l'incremento del gettito, sia potenziando la *tax compliance* e il contrasto all'evasione fiscale sia attraverso un piano di revisione delle *tax expenditure*;

il Piano individua specifici interventi per incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia degli audit e dei controlli mirati, tra cui anche il potenziamento dell'organico dell'Agenzia delle entrate con 4.113 unità di personale, in linea con il suo "Piano della performance 2021-2023", da realizzarsi entro il 2024;

ritenuto che:

è necessario potenziare le misure di contrasto all'evasione fiscale e migliorare il rapporto tra fisco e contribuente, favorendo la collaborazione e lo spontaneo adempimento;

impegna il Governo:

nell'ambito delle misure di rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione, prevedere ulteriori misure finalizzate al potenziamento delle azioni di contrasto dell'evasione fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate e degli enti territoriali, rafforzando e migliorando gli strumenti di analisi del rischio, anche avvalendosi delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, delle elaborazioni e delle interconnessioni tra banche dati.

G1.18

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che

il provvedimento all'esame, al Capo I, reca misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni; in riferimento al Ministero della Cultura, si incrementa la dotazione organica di personale dirigenziale, rispetto a quella vigente, indicata nelle Tabelle «A» (n. 27 dirigenti di prima fascia) e «B» (n. 192 dirigenti di seconda fascia) allegata al D.P.C.M. n. 169 del 2019, pari complessivamente a n. 219 dirigenti, di ulteriori cinque (5) unità di livello generale e di ulteriori sei (6) unità di livello non generale;

in materia di spettacolo, la scorsa legislatura, è stata emanata la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo", che delega il Governo ad emanare, tutta una serie di decreti legislativi;

vero è che il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, c.d. Decreto Milleproroghe ha portato da 9 a 24 mesi dalla pubblicazione della legge il termine entro il quale esercitare la delega, compromettendo di fatto la operatività delle misure, anche perché sono molti e molto importanti gli ambiti sui quali il governo dovrà intervenire;

in particolare, tra l'altro, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310;

con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì secondo il seguente principio e criterio direttivo: revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure che prevedano in particolare:

a) l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché' da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;

b) l'adozione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica dei curricula dei partecipanti;

al momento, ancora non è stato emanato alcun decreto legislativo, né si hanno notizie sullo stato dell'arte degli stessi;

impegna il Governo

ad emanare i necessari e tanto attesi decreti legislativi di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo", con particolare riferimento alla revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso le nuove procedure, che prevedano l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni, e l'adozione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curricula dei partecipanti.

G1.19

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";

premesso che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni volte a garantire l'attuazione degli obiettivi e delle missioni previste nell'ambito del PNRR;

considerato che:

per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021;

tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

ritenuto che:

è essenziale procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica a causa della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026;

è fondamentale identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli;

impegna il Governo:

a garantire, per quanto di competenza, il coinvolgimento pieno e tempestivo del Parlamento nel processo di definizione della eventuale proposta di modifica del PNRR, assicurando di informare e chiarire in modo puntuale alle competenti Commissioni parlamentari quali siano i cambiamenti richiesti nonché le conseguenti previsioni in termini di effetti degli investimenti e di crescita del sistema Paese, così come nella definizione del capitolo dedicato al piano REPowerEU all'interno del PNRR, al fine di assicurare la coerenza dello stesso rispetto alla evoluzione dell'economia verso un modello sostenibile.

G1.20

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";

premesso che:

il decreto-legge oggetto di conversione è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

il provvedimento contiene, altresì, diverse disposizioni volte a garantire l'attuazione degli obiettivi e delle missioni previste nell'ambito del PNRR;

considerato che:

il 3 maggio scorso la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento "*Act in Support of Ammunition Production*" (ASAP) volta ad incrementare la produzione di armamenti impiegando fondi dell'Unione europea, pari a cinquecento milioni di euro l'anno destinati alla produzione di un milione di munizioni d'artiglieria, munizioni terra-terra e missili;

il 9 maggio scorso il Parlamento europeo ha approvato la procedura d'urgenza per l'esame della proposta di regolamento ASAP con 518 voti favorevoli, 59 contrari tra cui i parlamentari del Movimento 5 stelle, e 31 astenuti;

il Commissario Breton ha dichiarato, in merito alle risorse a disposizione, che stanno liberando finanziamenti dai fondi di coesione e dai fondi del *Recovery and Resilience Facility* da destinare agli Stati membri che "desiderano co-finanziare la loro industria della Difesa". Stando a quanto affermato dal Commissario il *Recovery fund* "è stato specificatamente costruito per tre principali azioni: la transizione verde, la transizione digitale e la resilienza. Intervenire puntualmente per sostenere progetti di industriali che vanno verso la resilienza, compresa la difesa, fa parte di questo terzo pilastro";

secondo le dichiarazioni rilasciate dal Commissario Breton, "l'attuale produzione nel settore della difesa dell'Unione è adattata al tempo di pace», sostenendo che l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina "ha cambiato il paradigma" ed ora per le imprese del settore la sfida è "affrontare un aumento della domanda nel settore delle munizioni e dei missili, che richiede loro di produrre di più e più velocemente". Sostanzialmente, dunque, si sta spostando l'asse dell'azione europea dalla promozione della pace, dei suoi valori e del benessere dei suoi cittadini verso un'economia centrata sulla guerra;

il 1° giugno scorso il Parlamento europeo ha approvato il provvedimento con 446 voti favorevoli, 67 contrari e 112 astensioni, che potrebbe ricevere il via libera definitiva nella plenaria di Strasburgo prevista a luglio;

impegna il Governo:

a scongiurare la distrazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore del co-finanziamento dell'industria della Difesa, in particolare per la produzione di armamenti, considerato che tali fondi rappresentano lo strumento principale di ripresa e rilancio dell'economia del Paese provato dalla recente pandemia e non uno strumento di supporto ad un'economia di guerra.

G1.21

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

nel Pnrr le risorse assegnate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ammontano complessivamente a 61,5 mld;

il 55% delle risorse deve essere destinata a interventi nel Mezzogiorno, al fine di provvedere al riequilibrio territoriale e delle disuguaglianze sociali;

il settore dei trasporti, dovrebbe giovare particolarmente dagli investimenti del Pnrr, in chiave di maggiore sostenibilità ambientale. Come reca l'eloquente relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR, nel campo infrastrutturale, il semestre in corso vede la scadenza per l'aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisto di treni puliti per il rinnovo del parco ferroviario (milestone M2C2-33)⁷⁰, di quelli per la costruzione di 2.500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le superstrade e di almeno 4.000 in zone urbane (milestone M2C2-27), dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (milestone M2C2-48) e di quelli per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno lungo autostrade, vicino ai porti, e in prossimità dei terminali logistici (milestone M2C2-14) su cui la Corte ha rilevato alcune perplessità con riguardo alla lentezza di alcune procedure;

impegna il Governo:

alla luce dell'esaustiva relazione della Corte dei Conti, a stimolare le attività relative allo sviluppo dell'idrogeno verde nel comparto dei trasporti, l'elettrificazione e la resilienza delle ferrovie con particolare riferimento al Sud Italia.

G1.22

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

nel Pnrr le risorse assegnate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ammontano complessivamente a 61,5 mld;

il 55% delle risorse deve essere destinata a interventi nel Mezzogiorno, al fine di provvedere al riequilibrio territoriale e delle disuguaglianze sociali;

il settore dei trasporti, dovrebbe giovare particolarmente dagli investimenti del Pnrr, in chiave di maggiore sostenibilità ambientale. Come reca

l'eloquente relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR, nel campo infrastrutturale, il semestre in corso vede la scadenza per l'aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisto di treni puliti per il rinnovo del parco ferroviario (milestone M2C2-33)⁷⁰, di quelli per la costruzione di 2.500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le superstrade e di almeno 4.000 in zone urbane (milestone M2C2-27), dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (milestone M2C2-48) e di quelli per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno lungo autostrade, vicino ai porti, e in prossimità dei terminali logistici (milestone M2C2-14) su cui la Corte ha rilevato alcune perplessità con riguardo alla lentezza di alcune procedure;

impegna il Governo:

a non disperdere la capacità amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in inutili e costose opere di dubbia fattibilità e pertanto a dare seguito alle già programmate attività, prodromiche alla buona riuscita dei progetti del PNRR.

G1.23

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

i commi da 14-*bis* e 14-*quinquies* dell'articolo 1, introdotti in sede referente alla Camera, inseriscono l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) in una serie di contesti istituzionali competenti sulla regolazione del trasporto di merci pericolose;

impegna il Governo:

a provvedere con maggiori risorse finanziarie all'attività dell'ANSFISA, alla luce delle ulteriori e rilevanti funzioni assegnate dal provvedimento in esame.

G1.24

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

a gennaio 2022 l'ENAC ha comunicato l'avvio dei lavori per la revisione del Piano Nazionale Aeroporti, a seguito del mandato ricevuto dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) per la revisione del precedente Piano del 2015. La bozza di piano è stata predisposta dall'ENAC e posta in consultazione il 19 ottobre 2022, fino al 21 novembre 2022;

la bozza del Piano Nazionale Aeroporti (PNA), è un documento di indirizzo per lo sviluppo del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, che disegna il perimetro dell'aviazione civile fino al 2035, in linea con le tematiche di sostenibilità ambientale, digitalizzazione e innovazione tecnologica previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

impegna il Governo:

a provvedere con urgenza all'adozione del Piano Nazionale Aeroporti dando particolare rilievo alle proposte presentate dall'ENAC, al fine di valorizzare le risorse previste dal PNRR.

G1.25

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che

il provvedimento in esame, per le parti d'interesse dell'area sanitaria, provvede ad incrementare i livelli assunzionali delle amministrazioni di vertice della salute;

più in particolare,

- all'articolo 1, comma 3, tra le diverse assunzioni, vi include anche quelle di Agenas e al comma 5 del medesimo articolo interviene sul reclutamento del personale per il Dipartimento della disabilità;

- all'articolo 9, ai commi 1 e 2, interviene sulla disciplina inerente alle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento anche all'attività di supporto agli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica e all'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie;

- all'articolo 11 interviene per la salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al funzionamento del servizio di pubblica utilità 1500;

- all'articolo 14, ai commi 3, 4 e 4-*bis*, interviene sull'Istituzione temporanea di una nuova struttura di missione del Ministero della salute prevedendo nuove assunzioni del Ministero della salute per gli anni 2023 e 2024 e si autorizza il medesimo Ministero ad incrementare il contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

- all'articolo 18, commi 3 e 4, intervengono sulla definizione dei rapporti finanziari con le Regioni a statuto ordinario, relativamente ai ristori per l'emergenza epidemiologica

- all'articolo 19, commi 2 e 4, interviene sulla retribuzione accessoria del personale non dirigenziale Agenas e dispone alcune misure per il personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco

- all'articolo 26 si autorizza la Lega italiana per la lotta contro i tumori a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale;

- tuttavia, nulla si rileva riguardo la necessità di incrementare il personale delle strutture ed enti del SSN che pure rappresentano al momento la vera e reale necessità per la tutela della salute;

- particolare sconcerto suscita la disposizione che incrementa sensibilmente le nomine di diretta collaborazione del Ministro, in spregio a qualsiasi buon senso che, dinanzi alla carenza conclamata del personale sanitario, avrebbe dovuto contenere far desistere dalla volontà di occupare posti di potere invece che posti per la salute dei cittadini-:

impegna il Governo

a garantire al SSN le risorse umane di cui necessita, anche consentendo alle Regioni di derogare al tetto di spesa per il personale sanitario, per un importo pari almeno al 30% (attualmente è al 10%) dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

G1.26

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessi che

il provvedimento in esame, per le parti d'interesse dell'area sanitaria, provvede ad incrementare i livelli assunzionali delle amministrazioni di vertice della salute;

nulla evince invece con riguardo alla stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS che pure il Governo, neanche 20 giorni fa, nel corso dell'esame del cosiddetto decreto bollette, si era impegnato a voler stabilizzare;

la Commissione UE, in data 19 aprile 2023, ha deciso di inviare un parere motivato all'Italia (INFR (2014)4231) per il recepimento non corretto nell'ordinamento nazionale della Direttiva Europea 1999/70, che impone di non discriminare a danno dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato; secondo la Commissione, la normativa italiana, emblematico è proprio il caso dei ricercatori di IRCCS/IZS, non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico, tra questi, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali;

la Commissione ha avviato la procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alle autorità italiane nel luglio 2019, seguita da una lettera complementare di costituzione in mora nel dicembre 2020. Sebbene l'Italia abbia fornito spiegazioni sulle proprie norme nazionali, la Commissione le ha ritenute non soddisfacenti e dà ora seguito all'esame con un parere motivato;

l'Italia dispone ora di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE;

il personale della ricerca sanitaria degli IRCCS-IZS pubblici ha una media di 13 anni di precariato, con il paradosso che il personale che lavora presso gli stessi IRCCS e IZS con finalità assistenziale (e non di ricerca) accede invece all'assunzione dopo 36 mesi di contratto a termine tramite la cosiddetta legge Madia e anche dopo 18 mesi con le cosiddette assunzioni covid;

è inaccettabile che i precari della ricerca da oltre 13 anni, debbano essere gli unici a non essere stabilizzati;

la ricerca sanitaria rappresenta il futuro del nostro servizio sanitario nazionale e della salute degli individui:

impegna il Governo

a stabilizzare il personale della ricerca che lavora presso gli IRCCS e IZS, anche intervenendo nei provvedimenti che sono attualmente all'esame del Parlamento.

G1.27

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che

il provvedimento in esame, all'articolo 1 comma 5, dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

dal momento storico dell'approvazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili."), l'istituto del "collocamento mirato" per persone con disabilità psichica (all'epoca etichettati come "disabili psichici" secondo un approccio di labeling ormai ampiamente superato) ha subito le profonde trasformazioni connesse al valore che, da una parte, il lavoro stesso possiede in sé per sviluppare e valorizzare le potenzialità e le capacità di relazione della persona con difficoltà psichiche, nonché all'importanza che, dall'altra, il lavoratore con disabilità psichica ha per l'azienda stessa;

una serie di progetti sviluppati nel corso degli anni ha avvalorato la tesi, condivisa in letteratura, secondo la quale il lavoro è un efficace "strumento riabilitativo impiegato nella psichiatria dei servizi, al fine di promuovere il reinserimento nel corpo sociale degli utenti;

si tratta certamente di un percorso complesso, difficile, complice anche un notevole e persistente "stigma" sociale, riscontrato anche dagli studi

effettuati; un insieme di diffidenza e paura, nei confronti delle persone con disabilità psichica;

l'idea di "progetti personalizzati", con operatori formati a fare da "coach" alle persone, meccanismi e clausole premianti negli appalti pubblici e in generale verso chi assume anche al di fuori dall'obbligatorietà (principi questi dettati dalle linee guida in materia di collocamento mirato, derivate dal decreto legislativo 151/2015, e dalla verifica delle stesse), hanno certamente affinato e migliorato l'intero processo, e motivati chi in tale processo è coinvolto a diverso titolo;

il principio cardine è adesso quello del "collocamento attivo della persona nella costruzione del percorso personalizzato" con un vero e proprio "responsabile del processo" a seguirne le tappe, interagendo con chi occorre;

la stessa valutazione della persona con disabilità, transitata adesso sotto un'ottica bio-psico-sociale che supera il sistema quasi matematico ed alienante del passato, mostra, con la valutazione degli "accomodamenti ragionevoli", paradossalmente come occorre compiere un ulteriore fondamentale passaggio nella revisione delle radici del sistema. Infatti, secondo la procedura di cui all'articolo 9 comma 4 della legge 68/1999, l'avviamento dei disabili psichici avviene essenzialmente la possibilità di contatto diretto (o di richiesta nominativa) della persona da coinvolgere, prediligendo l'utilizzo di convenzioni, dettagliate nell'articolo 11 della legge. Tali convenzioni, stipulate fra uffici competenti e datori di lavoro, e finalizzate a determinare un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge del 1999, contenevano quindi anche la facoltà della scelta nominativa ma, di fatto, costituiscono oggi un passaggio da considerarsi secondario se non decisamente superato,

impegna il Governo

proprio nell'ottica della nuova visione del "collocamento mirato" delle persone con disabilità di tipo specificamente psichico, considerando la particolare loro fragilità anche sociale e, proprio per questo, la necessità di un inserimento lavorativo che, una volta inquadrato le loro capacità e desideri, massimizzi la loro soddisfazione e, attraverso un percorso di "coaching", anche il contributo all'attività del datore di lavoro, a rivedere la normativa in modo da poter permettere, per tali persone, l'assunzione diretta.

G1.28

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

con Deliberazione n. 9/2023/CCC del 14 marzo 2023, la Corte dei Conti ha adottato la relazione conclusiva delle istruttorie denominate "Case della Comunità e presa in carico della persona" e "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)" PNR, M6C1 1.1 e 1.3, accertando talune criticità che sembrano prefigurare un concreto e possibile ritardo, rispetto alla scadenza del Target Ita e rilevando che "sembrerebbe dunque di cogliere la volontà del Ministero della salute di spostare in avanti la piena integrazione del target Italia relativo all'approvazione dei progetti"; la Corte dei Conti ha quindi evidenziato la necessità di un maggiore impulso del Ministero sui Soggetti Attuatori, rammentandone i compiti di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo e rammentandone la responsabilità del monitoraggio costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di propria responsabilità, dell'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali, nonché della trasmissione e validazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale dei singoli progetti;

la Corte ha altresì segnalato che non sarebbero state ancora prodotte le rendicontazioni da parte delle Regioni che hanno già percepito le rispettive anticipazioni mentre altre regioni non hanno ancora avanzato richiesta di anticipazione;

è evidente come il contributo della Corte dei Conti consenta al Parlamento e alla collettività intera di non vanificare la grande conquista di aver ottenuto le risorse utili per rafforzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);

impegna il Governo

a salvaguardare il livello di vigilanza della Corte dei Conti al fine di evitare stasi o rallentamenti procedurali nel percorso volto al rispetto dei previsti milestone e target e per recuperare possibili ritardi accumulati e a vigilare affinché, come richiesto anche dalla Corte dei Conti nella delibera indicata in premessa, i progetti in corso di approvazione rispondano alle esigenze di funzionalità delle strutture sanitarie da realizzare, con riferimento ai contingenti

di personale richiesti, ai servizi e alle opere infrastrutturali connaturate alle attività che verranno espletate all'interno delle stesse.

a rafforzare ulteriormente l'attività di controllo e di monitoraggio nei confronti dei Soggetti Attuatori e di Invitalia, anche avvalendosi della Corte dei Conti, sollecitando la realizzazione, nei tempi congrui, degli obiettivi sottesi a milestone e target previsti e le relative esaurienti informative.

G1.29

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

durante l'esame alla Camera, sono state internalizzate nell'ambito del Dipartimento per le Politiche Europee le funzioni e le attività attualmente svolte dalla Struttura di missione - istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2006 e confermata con decreto il 20 gennaio 2023 -, con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione;

un cambiamento nella gestione di questo importante aspetto dei rapporti con l'Unione Europea che evidentemente comporterà nuovi e maggiori oneri per lo Stato, creando nei fatti un doppiopione di una struttura già esistente che avrebbe potuto essere certamente rafforzata ma non stravolta;

attualmente (aprile 2023) le procedure di infrazione a carico del nostro Paese si attestano a 83, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 21 per mancato recepimento di direttive;

l'avvio di tali procedure costituisce uno strumento indispensabile per garantire il rispetto e l'effettività del diritto dell'Unione e il fatto che il nostro Paese abbia ancora aperti così tanti procedimenti ci espone al serio rischio di sanzioni;

Impegna il Governo a

ad attivarsi, al di là delle modifiche nella gestione prospettate dall'emendamento in parola, affinché si chiudano al più presto le procedure di infrazione attualmente gravanti sull'Italia, al fine di scongiurare il rischio di sanzioni.

G1.30

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premessi che,

il provvedimento contiene, tra le altre, misure urgenti finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come la predetta nuova disposizione possa ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica dal momento che la sottrazione al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

il già menzionato controllo della Corte dei conti è - era - da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

ulteriori questioni investono l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono "il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente", previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

come noto, l'erogazione dei finanziamenti del NGEU è collegata a un meccanismo di tappe e obiettivi intermedi, le cosiddette milestones: l'Italia ha accumulato gravi ritardi in merito ai tempi di presentazione degli obiettivi collegati alla terza rata di finanziamento del PNRR, tanto che la Commissione europea si trova ancora a procedere alla sua valutazione, con conseguenti possibili richieste di integrazione, modifiche o correzione nel raggiungimento degli stessi obiettivi, ed ulteriori impegni di tempo;

nell'ultimo Country Report sull'Italia pubblicato il 24 maggio 2023 dalla Commissione Ue insieme alle Raccomandazioni specifiche per Paese, si legge che, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PNRR comprende un'ampia serie di riforme e investimenti che, da attuare entro il 2026, si rafforzano reciprocamente, ma la cui attuazione rischia crescenti ritardi;

tali denunciati ritardi e le continue retromarce da parte dell'attuale Governo fanno dubitare sulle concrete capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati ed appare sempre più concreto il rischio di non rispettare i tempi neanche per la presentazione alla Commissione dei 96 obiettivi del 2023 per un valore di 34 miliardi;

come sottolinea la stessa Commissione europea, procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica è essenziale in ragione della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026: sempre più centrale anche per il mantenimento del percorso di crescita appare, quindi, la piena attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR;

impegna il Governo:

ad attivarsi con urgenza, nelle opportune sedi, sia a livello nazionale sia europeo, per l'adozione di tutte le misure e condizioni necessarie al fine di garantire il pieno, tempestivo ed efficiente utilizzo da parte dell'Italia dei fondi europei del programma NGEU, come previsto da PNRR e PNC in tempi celeri e rispettosi del cronoprogramma, mantenendo il controllo concomitante della Corte dei Conti quale strumento che favorisce una corretta gestione in itinere del Piano e che permette di evitare censure successive da parte della Commissione europea, con ovvi aggravii sulla tempistica di erogazione delle risorse.

G1.31

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche nella gestione delle risorse;

il piano per la ripresa e la resilienza deve assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 secondo il principio del "*Do No Significant Harm (DNSH)*" che impone che le misure e le attività del Piano debbano contribuire al raggiungimento di un obiettivo di sostenibilità senza influenzare negativamente il raggiungimento di altri obiettivi di sostenibilità;

per l'attuazione del PNRR, i soggetti pubblici hanno incorporato i criteri e gli indicatori di sostenibilità ambientale ESG nei bandi attuativi del Piano di cui sono gestori così allargando ulteriormente la platea di imprese che si devono confrontare con questa nuova regolamentazione;

nonostante la gestione dei fondi del PNRR, le garanzie Sace e altri bandi regionali e internazionali richiedano un percorso e indicatori su questi fronti, ad oggi sono ancora tantissime le imprese italiane che non hanno sviluppato una strategia di impatto o una gestione basata volontariamente su criteri sostenibili; senza considerare inoltre che la maggior parte di queste risorse verrà erogata tramite i Comuni, chiamati a misurare gli effetti e gli impatti dei progetti finanziati;

valutato altresì che:

alla Pubblica Amministrazione, in *partnership* con le imprese private, spetta il ruolo di guidare un percorso volto a recuperare il ritardo e costruire un futuro più competitivo. A tal fine, risulta cruciale non solo costruire un'adeguata macchina amministrativa dotata di competenze digitali e capacità d'innovazione ma rafforzare la formazione del personale della PA, con l'obiettivo di sostenere l'*engagement* delle persone e di favorire il cambiamento culturale verso il richiesto nuovo *mindset* ESG;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a potenziare la capacità tecnico-amministrativa dei dipendenti degli enti centrali con funzioni di programmazione e controllo e degli enti pubblici territoriali con compiti di attuazione al fine di consentire una pronta ed efficace gestione delle risorse del PNRR ed accompagnare ed assistere tecnicamente le imprese del territorio e quelle che investono in Italia, circa l'evoluzione dei mercati finanziari e dei servizi per il credito, finanza ESG e finanza per lo sviluppo sostenibile.

G1.32

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni volte al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche nella gestione delle risorse;

gli impianti e la produzione di energia da fonti rinnovabili costituiscono la chiave strategica non solo per decarbonizzare il settore energetico ma anche per portare benefici strutturali nei territori, alle imprese e alle famiglie;

nello specifico del piano *REPowerEU*, la Commissione europea ha proposto per il 2030 di innalzare gli obiettivi già indicati nel pacchetto *Fit for 55%*, incrementando dal 40 per cento al 45 per cento la quota di produzione di energia rinnovabile ed aumentando dal 9 per cento al 13 per cento l'obiettivo in materia di efficienza per ridurre di circa il 40 per cento i consumi energetici rispetto al 2007;

nel nostro Paese, il percorso verso la diffusione dei predetti impianti è rallentato da una serie di fattori, tra i quali rientrano una frammentazione della normativa di settore e gli ostacoli e le lungaggini burocratiche di Regioni e Soprintendenze ai beni culturali che, *de facto*, in assenza di sufficiente personale dedicato, non riescono a gestire al meglio i progetti accumulati né a garantire certezza sui tempi per il rilascio delle relative autorizzazioni;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa tesa a rafforzare la capacità tecnico-amministrativa degli uffici tecnici regionali e delle soprintendenze al fine di migliorare e rafforzare la capacità amministrativa di questi soggetti e pertanto garantire agli operatori del settore certezza sui tempi per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto dei vincoli di tutela paesaggistica e dell'ambiente esistenti.

G1.33

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

premesso che:

il PNRR ha stanziato un importo complessivo dell'investimento pari a 2.200.000.000 di euro per la Missione, Componente 2, Investimento 1.2 inerente la realizzazione entro il 2026 di comunità energetiche rinnovabili (CER), in particolare in Comuni con meno di 5.000 abitanti, allo scopo di consentire

l'installazione di almeno 2000 MW di capacità aggiuntiva da fonti di energia rinnovabile;

oltre al contributo in termini di aumento di quota di produzione da fonti rinnovabili, le CER rappresentano un nuovo paradigma di sostenibilità e un modello di produzione diffusa e partecipata di energia, contribuendo a ridurre le emissioni di CO₂ e di altri gas climalteranti, e, in tal senso, il PNRR può rappresentare quell'acceleratore che finora è mancato;

i dati definitivi sui prezzi al consumo dell'Istat per il 2022 mostrano che l'impatto dell'inflazione, determinato prevalentemente dall'incremento del costo dell'energia, è stato più consistente per le famiglie meno abbienti, attestandosi al 12,1%, ben cinque punti percentuali in più rispetto all'effetto sulle famiglie con maggiore capacità di spesa;

occorre metter in campo interventi più funzionali, capaci di offrire maggiori opportunità a parità di risorse impegnate, come quelli orientati a generare, per i soggetti più vulnerabili, benefici economici e sociali grazie ad una rapida riduzione dei costi della bolletta e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Per fare ciò è necessario che vengano emanati i decreti per l'implementazione delle citate CER;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare massima priorità nell'adozione dei decreti attuativi sugli incentivi volti a promuovere la realizzazione delle CER e la pubblicazione dei pertinenti bandi PNRR per la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo nei piccoli Comuni, al fine di fornire alle famiglie e alle imprese uno strumento fondamentale per contrastare il caro-energia, l'emergenza climatica e la povertà energetica.

G1.34

SIRONI

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche",

considerato che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche le quali, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, stanno affrontando una

crisi che rischia di incidere in modo pesante non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

l'incidenza occupazionale della pubblica amministrazione nel nostro paese è largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2% di età inferiore ai 30 anni. Un fattore, quest'ultimo, che sta creando in modo sempre più crescente un divario tra le competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo mercato del lavoro;

la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche mediante l'assunzione di nuovo personale;

considerato, in fine, che:

la legge 150/2000 all'articolo 9, comma 2, impone che il personale di un ufficio stampa sia iscritto all'Ordine dei Giornalisti. Tuttavia, molte PA, nell'indire concorsi pubblici per l'assunzione di personale non rispettano la norma, ovvero non indicano nei requisiti di ammissione l'appartenenza all'Ordine, come a titolo esemplificativo e non esaustivo è accaduto per la Provincia di Monza e Brianza.

impegna il Governo a:

adottare tutte le azioni e le risorse necessarie affinché le pubbliche amministrazioni indichino nei bandi dei concorsi pubblici l'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti del personale degli uffici stampa così come previsto dall'articolo 9 comma 2 della legge 150 del 2000.

G1.35

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premesso che;

da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Ue. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

il Governo Meloni in questi pochi mesi è stato molto attivo nel praticare il c.d. spoils system, il modello fiduciario di selezione dei dirigenti pubblici in contrapposizione al merit system, ovvero un modello neutrale in cui i dirigenti sono selezionati per merito in linea con il dettato costituzionale articoli 97 comma 2 "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione", questo perché "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione" ai sensi del comma 1 articolo 98 cost.;

spoils system, che con l'approvazione nelle commissioni di merito, del comma 12-*quinquies* all'articolo 1, del presente decreto, colpisce anche un organo di rilievo costituzionale, come la Corte dei Conti che ha funzioni di controllo e giurisdizionali, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana;

si ricorda che la Corte dei Conti è un giudice imparziale, che si occupa principalmente del controllo gestorio: una modalità di sindacato elastica e al tempo stesso rispettosa dell'autonomia decisionale di ministeri e amministratori locali e si limita a suggerire, raccomandare lì dove il consiglio occorre, ma non si spinge fino ad eliminare l'atto, se non nei casi eccezionali;

va considerato che il PNRR è la più ambiziosa manovra finanziaria del dopo guerra ad oggi per entità della somma erogata e per vastità dei settori pubblici e privati interessati, finanziata dall'Europa al nostro Paese nonostante l'avarizia dei Paesi c.d. frugali, inagurando un'inedita politica di espansione della spesa pubblica contro il rigore "maastrichtiano";

la volontà del Governo e della sua maggioranza, nel stravolgere in corso d'opera le regole, ha già provocato un serio allarme nella Commissione Europea, tant'è che subito, un portavoce si è così espresso: "Abbiamo un accordo con l'Italia sulla necessità di avere un sistema di controlli efficace per quanto riguarda la spesa dei fondi del PNRR ed è responsabilità delle autorità italiane che questi enti siano in grado di lavorare". Più chiaro di così non si può;

Impegna il Governo:

a porre in essere urgentemente tutte le modifiche necessarie affinché anche i fondi del PNRR siano gestiti secondo le regole, le tempistiche e gli accordi già presi con la commissione europea, restituendo così alla Corte dei Conti anche il c.d. controllo concomitante.

G1.36

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premesso che;

da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Ue. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

il Governo Meloni in questi pochi mesi è stato molto attivo nel praticare il c.d. spoils system, il modello fiduciario di selezione dei dirigenti pubblici in contrapposizione al merit system, ovvero un modello neutrale in cui i dirigenti sono selezionati per merito in linea con il dettato costituzionale articoli 97 comma 2 "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione", questo perché "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione" ai sensi del comma 1 articolo 98 cost.;

proprio per questa ragione negli scorsi anni la Corte Costituzionale ha censurato alcune leggi nazionali e regionali che istituivano il meccanismo dello spoil system mantenendolo invece intatto solo per i ruoli effettivamente apicali della pubblica amministrazione;

tra gli organi di rilievo costituzionale, con funzioni di controllo e giurisdizionali, previsto dagli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana, che la ricomprende tra gli organi ausiliari del Governo figura la Corte dei Conti;

ora con l'approvazione del comma 12-*quinquies*, all'articolo 1, su proposta del Governo, il ruolo e le competenze della Corte dei Conti si sono messi in discussione, perché si evita alla Corte dei Conti di esercitare sull'attuazione del PNRR i controlli preventivi e concomitanti, questo mette in evidenza e sotto gli occhi di tutti, anche della commissione europea, le forti difficoltà e le fatiche del Governo per dare attuazione al Piano;

si ricorda che la Corte dei Conti è un giudice imparziale, che si occupa principalmente del controllo gestorio: una modalità di sindacato elastica e al tempo stesso rispettosa dell'autonomia decisionale di ministeri e ammini-

stratori locali e si limita a suggerire, raccomandare lì dove il consiglio occorre, ma non si spinge fino ad eliminare l'atto, se non nei casi eccezionali;

va considerato che il PNRR è la più ambiziosa manovra finanziaria del dopo guerra ad oggi per entità della somma erogata e per vastità dei settori pubblici e privati interessati, finanziata dall'Europa al nostro Paese nonostante l'avarizia dei Paesi c.d. frugali, inaugurando un'inedita politica di espansione della spesa pubblica contro il rigore "maastrichtiano";

la volontà del Governo e della sua maggioranza, nel stravolgere in corso d'opera le regole, ha già provocato un serio allarme nella Commissione Europea, tant'è che subito, un portavoce si è così espresso: "Abbiamo un accordo con l'Italia sulla necessità di avere un sistema di controlli efficace per quanto riguarda la spesa dei fondi del PNRR ed è responsabilità delle autorità italiane che questi enti siano in grado di lavorare". Più chiaro di così non si può.

Impegna il Governo:

a porre in essere urgentemente tutte le modifiche necessarie affinché il ruolo e le funzioni della Corte dei Conti, anche e soprattutto nella realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, di certo attrattivi per la criminalità organizzata, non venga depotenziato.

G1.37

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premesso che;

da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Ue. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

l'errore è stato che nessuno si è preoccupato del fatto di "mettere a terra" i duecento miliardi richiesti per il Pnrr, sui quali ora registriamo le

difficoltà storiche e strutturali - soprattutto a livello regionale, locale e al sud -, più volte denunciate;

sono tanti ormai gli interventi in cui riscontriamo difficoltà di attuazione e di gestione, si pensi a temi chiave quali sanità, lavoro, ambiente o infrastrutture: una debolezza connessa alla mancanza di competenze tecniche qualificate e a una visione dell'azione pubblica che ha al centro le procedure piuttosto che i risultati;

I concorsi veloci e semplificati degli ultimi due anni non hanno consentito di reclutare gli esperti necessari per l'attuazione del Pnrr;

l'incapacità manifesta di sapere spendere bene e subito i fondi del PNRR è la genesi di questo provvedimento che ha messo, ancora una volta, a nudo le problematiche nella gestione complessa dei progetti da parte della nostra amministrazione sia statale, sia regionale e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche;

la seconda Missione del PNRR, denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, è uno dei pilastri del progetto Next Generation EU e costituisce una direttrice imprescindibile dello sviluppo futuro, poiché si occupa dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, delle risorse idriche e dell'inquinamento, tutto ciò al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economico assicurando una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero;

la Missione prevede investimenti e riforme per l'economia circolare e per migliorare la gestione dei rifiuti, rafforza le infrastrutture per la raccolta differenziata e ammodernizza o sviluppa nuovi impianti di trattamento rifiuti, per raggiungere target ambiziosi come il 65% di riciclo dei rifiuti plastici e il 100% di recupero nel settore tessile;

per raggiungere la progressiva decarbonizzazione, sono previsti interventi per incrementare significativamente l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, attraverso investimenti diretti e la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le rinnovabili, la promozione dell'agri-voltaico;

la Missione dedica risorse al potenziamento della capacità delle reti elettriche, della loro affidabilità, sicurezza e flessibilità (Smart Grid) e nelle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre di almeno il 15 per cento le perdite nelle reti per l'acqua potabile;

trovano spazio nella Missione anche i temi della sicurezza del territorio, con interventi di prevenzione e di ripristino a fronte di significativi rischi idrogeologici, della salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, e quelli relativi all'eliminazione dell'inquinamento delle acque e del terreno, e alla disponibilità di risorse idriche;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche in considerazione delle premesse, di consentire alle pubbliche amministrazioni, per l'attuazione dei progetti del PNRR ricadenti nella Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica, il conferimento di incarichi dirigenziali generali e non generali a tempo determinato a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione nel limite del 18 per cento delle rispettive dotazioni organiche.

G1.38

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premesso che;

da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Ue. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

l'errore è stato che nessuno si è preoccupato del fatto di "mettere a terra" i duecento miliardi richiesti per il Pnrr, sui quali ora registriamo le difficoltà storiche e strutturali - soprattutto a livello regionale, locale e al sud -, più volte denunciate;

sono tanti ormai gli interventi in cui riscontriamo difficoltà di attuazione e di gestione, si pensi a temi chiave quali sanità, lavoro, ambiente o infrastrutture: una debolezza connessa alla mancanza di competenze tecniche qualificate e a una visione dell'azione pubblica che ha al centro le procedure piuttosto che i risultati;

l'articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche;

la seconda Missione del PNRR, denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, è uno dei pilastri del progetto Next Generation EU e costituisce una direttrice imprescindibile dello sviluppo futuro, poiché si occupa dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, del-

la transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, delle risorse idriche e dell'inquinamento, tutto ciò al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economico assicurando una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero;

la Missione prevede investimenti e riforme per l'economia circolare e per migliorare la gestione dei rifiuti, rafforza le infrastrutture per la raccolta differenziata e ammodernizza o sviluppa nuovi impianti di trattamento rifiuti, per raggiungere target ambiziosi come il 65% di riciclo dei rifiuti plastici e il 100% di recupero nel settore tessile;

per raggiungere la progressiva decarbonizzazione, sono previsti interventi per incrementare significativamente l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, attraverso investimenti diretti e la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le rinnovabili, la promozione dell'agri-voltaico;

la Missione dedica risorse al potenziamento della capacità delle reti elettriche, della loro affidabilità, sicurezza e flessibilità (Smart Grid) e nelle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre di almeno il 15 per cento le perdite nelle reti per l'acqua potabile;

trovano spazio nella Missione anche i temi della sicurezza del territorio, con interventi di prevenzione e di ripristino a fronte di significativi rischi idrogeologici, della salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, e quelli relativi all'eliminazione dell'inquinamento delle acque e del terreno, e alla disponibilità di risorse idriche;

il 90% dei comuni italiani è classificato a forte rischio idrogeologico, con costi elevatissimi per i singoli cittadini e la collettività. E a quelle che sono le caratteristiche geomorfologiche della nostra penisola si sommano infatti cementificazione, consumo di suolo e non ultimi gli incendi boschivi. Su ogni 1.000 frane che cadono ogni anno, almeno 100 lasciano danni a persone e cose;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche in considerazione delle premesse, di dare priorità nella "messa a terra" dei progetti del PNRR a quelli della Missione 2 rivoluzione verde e transizione ecologica, con un particolare riguardo ai temi della sicurezza del territorio, con interventi di prevenzione e di ripristino a fronte di significativi rischi idrogeologici.

G1.39

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che

il Decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ha definito gli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508;

il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modifiche, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e in particolare l'articolo 3-*quinquies*, prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi

ai sensi dell'art. 21 del CCNL AFAM del 16 febbraio 2005 i docenti sono inquadrati, ai fini dell'espletamento delle loro funzioni, nei settori disciplinari di appartenenza;

con vari decreti ministeriali sono stati definiti i settori artistico disciplinari con relative declaratorie e campi disciplinari;

tra i settori artistico disciplinari delle varie tipologie di istituzioni AFAM sono presenti quelli relativi alla lingua straniera comunitaria;

tali settori non prevedono la ripartizione in base alla lingua straniera da insegnare;

è stato attivato dal Ministero dell'Università e della Ricerca un processo di complessivo riordino dei settori artistico disciplinari;

impegna il governo

nelle more del riordino dei settori artistico disciplinari, a consentire che le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, in fase di istituzione o conversione delle cattedre di lingua straniera comunitaria, afferiscano tali cattedre ad una specifica lingua da impartire nei percorsi di studio ordinamentali attivati.

G1.40

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

l'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede la creazione di specifiche dotazioni organiche nelle istituzioni statali di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, relative alle posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio;

ritenuto che:

il rapporto di lavoro di tale personale sarà disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto;

rilevato che:

con decreto del Ministro dell'università e della ricerca saranno definiti i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di tale personale;

considerato che:

il CCNL 2019 - 2021 del comparto Istruzione e Ricerca è attualmente in fase di definizione:

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, nell'ambito del rinnovo del CCNL 2019-2021 del Comparto Istruzione e Ricerca il personale di cui in premessa sia inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 264, comma 1, terzo punto, dell'elenco di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

a valutare l'opportunità di prevedere, altresì, che nell'ambito del medesimo ruolo e nell'ambito del rinnovo contrattuale possano essere istituite ulteriori aree professionali di supporto diretto alle attività didattiche, di produzione e di ricerca.

G1.41

PETRENGA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (A.S. 747);

premesso che:

il tema dell'irripetibilità delle somme percepite in buona fede dal dipendente pubblico per l'attività professionale concretamente resa, è particolarmente avvertito, soprattutto allorquando la richiesta restitutoria sopraggiunge a considerevole distanza di tempo dalla erogazione delle somme, tanto da generare numerosi interventi giurisprudenziali e normativi in materia;

la giurisprudenza comunitaria ha già affrontato temi identici in cui era parte anche l'Italia;

con sentenza 11 febbraio 2021, n. 4893, Casarin/Italia, in particolare, la Corte EDU ha affermato che non è ripetibile l'emolumento - avente carattere retributivo non occasionale - corrisposto da una pubblica amministrazione in modo costante e duraturo ad un lavoratore in buona fede, in quanto si è ingenerato il legittimo e incolpevole affidamento nello stesso sulla spettanza delle somme, sicché la ripetizione di tale emolumento, "benché indebito ai sensi delle disposizioni nazionali), comporterebbe la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione sotto il profilo della mancanza di proporzionalità";

valutato che:

in considerazione dell'equilibrio che deve sussistere tra le esigenze dell'interesse pubblico generale, da un lato, e quelle della protezione del diritto dell'individuo al rispetto della sua proprietà, dall'altro, anche la normativa e la giurisprudenza nazionale evidenziano delle condizioni, giuridiche e fattuali, la cui ricorrenza dà luogo alla inesigibilità delle somme non dovute corrisposte dall'amministrazione;

lo stesso effetto di irripetibilità delle somme percepite in buona fede dal lavoratore è stato, infatti, già disposto dal legislatore nazionale per il personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza - urgenza in caso di intervenuta illegittimità delle previsioni regionali dello specifico trattamento retributivo;

appare, pertanto, necessario tutelare quelle categorie di lavoratori per le quali la sopravvenuta carenza o illegittimità del titolo, o delle disposizioni relative allo specifico trattamento retributivo, in alcun modo attribuibile ad errore da parte del lavoratore, produca una richiesta di restituzione degli emolumenti, anche onnicomprensivi, per le prestazioni rese, intervenuta a distanza di anni, che non può gravare sul lavoratore incolpevole che ha fatto

legittimo affidamento sulla stabilità del compenso percepito in maniera continuativa, pena la lesione dei diritti dei lavoratori e del principio del giusto compenso ai sensi dell'art. 36 della Costituzione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti, per le indennità corrisposte a titolo di corrispettivo per prestazioni rese dai dipendenti della pubblica amministrazione in base a disposizioni legislative vigenti, l'applicazione delle disposizioni di cui all' art. 24 bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

G1.42

BUCALO, LISEI, DELLA PORTA, SPINELLI, BERRINO, RUSSO, SATTA, MANCINI, LEONARDI, ZULLO

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (A.S. 747);

premesso che:

gli interventi prioritari per la funzionalità del sistema scolastico sono quelli di valorizzare e tutelare e non disperdere le risorse umane formate e il merito valutato del personale scolastico;

impegna il Governo:

ad ammettere al corso intensivo di formazione previsto dall'articolo 5 comma 11-*quinquies* della legge 24 febbraio 2023, n. 14, previo superamento della prova orale, anche i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso per dirigenti scolastici di cui al D. M. n. 956/2019 e afferente al concorso per dirigente scolastico di cui al DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, a condizione che abbiano superato la prova scritta e la prova orale della procedura concorsuale e il relativo periodo di formazione e prova .

G1.43

IANNONE, LISEI, DELLA PORTA, SPINELLI, BERRINO, RUSSO, SATTA, MANCINI, LEONARDI, ZULLO

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (A.S. 747);

premesso che:

il decreto-legge ha come obiettivo il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni incluse le autorità indipendenti;

gli esperti nazionali distaccati (END) sono funzionari degli stati membri dell'unione europea, esperti del proprio settore, provenienti dai ruoli della pubblica amministrazione (centrale, regionale o locale) e dalle autorità indipendenti, che prestano servizio in distacco presso istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione Europea;

la durata di tale distacco è compresa tra sei mesi e due anni, prorogabile fino a quattro anni e per talune istituzioni e agenzie fino a sei;

l'istituto dell'END, quindi, da un lato consente alle istituzioni comunitarie di beneficiare di conoscenze e professionalità estremamente qualificate e, dall'altro, permette ai funzionari stessi di ampliare la professionalità e di riportare in patria nuove competenze una volta terminato il distacco;

il decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 32, disciplina l'istituto degli END e stabilisce che le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale e che l'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera;

analogamente anche il DPCM 184 del 30 ottobre 2014, all'articolo 9, ribadisce la valorizzazione dell'esperienza di END e prescrive che le amministrazioni debbano tener conto di tale esperienza professionale tuttavia, oltre a non essere previsto che tali esperienze costituiscano titoli preferenziali per i concorsi pubblici, ivi compresi quelli per l'accesso alla qualifica da dirigente, né per l'ottenimento di incarichi di funzione dirigenziali, disciplinati dall'articolo 19 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001 o dai rispettivi ordinamenti delle autorità indipendenti, spesso le amministrazioni non valorizzano opportunamente tale servizio reso all'estero;

in aggiunta, non è nemmeno previsto un miglioramento della posizione economica successivamente al termine del distacco;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, ulteriori misure di carattere normativo per la pubblica amministrazione incluse le autorità indipendenti, che garantiscano la valorizzazione dell'esperienza all'estero degli END

- di durata almeno biennale - nei concorsi della pubblica amministrazione, nei passaggi a qualifiche o fasce superiori all'interno della medesima carriera, e anche ai fini di conferimento di incarichi di funzione dirigenziale.

G1.44

BUCALO, IANNONE, LISEI, DELLA PORTA, SPINELLI, BERRINO, RUSSO, SATTA, MANCINI, LEONARDI, ZULLO

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premesso che:

la Missione 4 del PNRR ha l'obiettivo di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, competitività e resilienza;

le risorse destinate, hanno l'obiettivo in particolare, a migliorare e potenziare l'istruzione e ricerca per l'impresa, a colmare le carenze nell'offerta di servizi di educazione e il *gap* nelle competenze di base;

considerato che:

l'imminente scadenza dei termini per lo svolgimento di rilevanti attività amministrative, progettuali e gestionali da parte delle scuole per l'utilizzazione delle risorse del PNRR, prevedono complesse procedure;

numerose sono le segnalazioni dei dirigenti scolastici sulle difficoltà di gestione degli istituti, tenuto conto anche di tagli agli organici;

valutato che:

le risorse necessarie a colmare tale lacuna, sono rinvenibili nelle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimenti 1.3 e 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

impegna il Governo:

ad assegnare alle istituzioni scolastiche un organico aggiuntivo temporaneo di personale scolastico per lo svolgimento di attività di supporto strettamente finalizzate alla realizzazione degli obiettivi previsti nella Missione 4 del PNRR e di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori.

G1.45

IANNONE, BUCALO, LISEI, DELLA PORTA, SPINELLI, BERRINO, RUSSO, SATTA, MANCINI, LEONARDI, ZULLO

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (A.S. 747);

premesso che:

gli interventi prioritari per la funzionalità del sistema scolastico sono quelli di valorizzare e tutelare e non disperdere le risorse umane formate e il merito valutato del personale docente che è stato assunto a tempo indeterminato con riserva, che ha superato l'anno di prova e a seguito di sentenze giurisdizionale dopo anni di servizio è stato o sarà licenziato;

impegna il Governo:

a provvedere a reintegrare nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, a condizione che abbiano il relativo periodo di formazione e prova.

G1.46

PUCCIARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 747, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene disposizioni urgenti, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, nonché il potenziamento e la riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica;

considerato che:

il rapporto di lavoro con l'Accademia Navale è stato regolato da contratti annuali con affidamento di corsi in qualità sia di assistente che di

titolare, attività di tutoraggio, servizio agli studenti ed esami. Le leggi universitarie vigenti stabiliscono per i professori Associati e Ordinari un impegno massimo di didattica frontale pari a 120 ore, mentre per i Ricercatori non è previsto istituzionalmente alcun onere di didattica frontale; nell'eventualità che il Ricercatore voglia assumersi tale onere (comunque limitato ad un carico di ore frontali non superiore a 60 ore, estensibile a 90 in casi particolari), questo dà luogo per intero a retribuzione aggiuntiva;

la specificità dell'impiego dei Ricercatori in Accademia Navale è invece quella che ad essi sono stati applicati, fin dall'assunzione in ruolo, esattamente gli stessi obblighi istituzionali previsti per i Prof. Ordinari e Associati, in evidente contrasto con le norme vigenti. In pratica a ciascun Ricercatore è assegnata la titolarità di uno o più corsi con un impegno di didattica frontale di circa 180-220 ore, oltre che attività di supporto e tutoraggio agli studenti. L'attività didattica frontale fino a 120 ore è considerata "obbligo istituzionale" dall'Accademia Navale, e solo l'attività didattica frontale oltre le 120 ore dà luogo a retribuzione aggiuntiva. L'impegno lavorativo richiesto "d'obbligo" in Accademia Navale ai cinque Ricercatori si è concentrato esclusivamente sull'attività didattica, vera ed unica esigenza dell'Istituto Militare, con un impegno di didattica frontale totalmente equiparato a quello richiesto ai Professori Associati e Ordinari dello stesso Istituto e oltre tre volte superiore ai limiti di carico orario previsti per un qualsiasi Ricercatore MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca). Tale specificità ha consentito all'Accademia Navale di riuscire a coprire molti corsi universitari con l'utilizzo dei pochi Ricercatori a disposizione, per i quali però è stata sacrificata totalmente l'attività di ricerca scientifica, che di fatto non è mai stata un'esigenza dell'Istituto e pertanto non è stata mai assolutamente finanziata (al contrario i Ricercatori MUR ricevono dal relativo Ministero finanziamenti per l'attività di ricerca, partecipazione a convegni, acquisto di beni strumentali per laboratori, etc..). D'altro canto il MUR non riconosce alcuna assimilazione tra i Ricercatori MUR e i Ricercatori dell'Accademia Navale poiché non consente a questi ultimi di partecipare ai progetti di Ricerca finanziati dal MUR stesso;

vagliato che:

il provvedimento d'urgenza DL 44-2023 nulla dispone in riferimento a tale categoria di lavoratori.

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti idonei volti a determinare in modo puntuale la scelta d'impiego dell'Accademia Navale per i propri Ricercatori apparendo oggi inadeguato un riferimento paritetico ai requisiti richiesti ai Ricercatori MUR per ambire ai ruoli di Professore Associato e Ordinario, requisiti basati unicamente sull'attività di ricerca scientifica. In particolare che l'attività didattica (frontale, integrativa e di servizio agli studenti) svolta dai Ricercatori

in oggetto venga considerata l'elemento primario di valutazione per l'idoneità all'accesso al ruolo di Professore Associato dell'Accademia Navale.

G1.100

SIGISMONDI, LIRIS

Il Senato,

in sede di conversione del decreto -legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (A.S. 747);

premesso che:

il comma 11-*bis* dell'articolo 1, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che il personale amministrativo dei tribunali, appartenenti alle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, soppressi a decorrere dal 2025, possa essere integrato con il personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni;

considerato che:

la riforma della geografia giudiziaria introdotta dal d.lgs. 155 del 2012 ha previsto, per la corte d'appello di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;

occorre far fronte all'attuale situazione di carenza dell'organico magistratuale e garantire al contempo garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR;

impegna il Governo:

al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinanzi ai tribunali ordinari, ad incrementare di due giudici la pianta organica dei Magistrati del tribunale di Teramo.

G1.101

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

premessi che:

il decreto introduce misure dirette asseritamente al rafforzamento della pubblica amministrazione anche in funzione del necessario potenziamento dell'efficacia e della tempestività dell'azione amministrativa in ragione del necessario conseguimento degli obiettivi imposti dal PNRR;

benché sia essenziale, non viene assolutamente affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

uno dei problemi più rilevanti presenti nella pubblica amministrazione è infatti costituito dal cosiddetto "precariato storico" che rappresenta un freno all'efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione e al contempo svilisce le professionalità di lavoratori e lavoratrici che operano da anni, a vario titolo, al servizio delle pubbliche amministrazioni;

con il dichiarato fine di superare il precariato nelle PP.AA. era stato introdotto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 che, prevedeva la facoltà limitata in un triennio, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possedesse determinati requisiti consentendo allo stesso tempo, alle amministrazioni interessate di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti;

lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni né quello correlato, della pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni occupate dai lavoratori e dalle lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle graduatorie di idonei;

nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministrazioni pubbliche di poter continuare le azioni virtuose intraprese per contrastare il precariato e procedere alle stabilizzazioni del personale che ha già contribuito negli anni con le loro competenze e professionalità a sostenere l'azione della PA e rafforzare i servizi pubblici, anche in considerazione della mole di investimenti collegati alle risorse del PNRR, del Fondo Complementare e della programmazione europea 21-27, nonché alla luce delle gravi carenze di organico che interessano trasversalmente molte amministrazioni pubbliche;

considerato che è necessario proseguire nell'azione di stabilizzazione del precariato «storico»,

impegna il Governo:

a prorogare, con il primo provvedimento utile, i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione per accedere alle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse Amministrazioni e inoltre a ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a razionaliz-

zare e completare il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017.

G1.102

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

premesso che:

il decreto introduce misure dirette asseritamente al rafforzamento della pubblica amministrazione anche in funzione del necessario potenziamento dell'efficacia e della tempestività dell'azione amministrativa in ragione del necessario conseguimento degli obiettivi imposti dal PNRR;

benché sia essenziale, non viene assolutamente affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in materia di lavoratori alle dipendenze del Ministero della Giustizia, cui è demandato il delicatissimo compito di rendere efficiente il sistema giudiziario nazionale, già oggetto di numerose sentenze di condanna per le lungaggini che lo contraddistinguono;

in particolare più volte l'Italia è stata condannata per violazione del "principio della ragionevole durata del processo" oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l'art. 111, comma 2, Cost. secondo cui la «La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l'art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»;

proprio per ovviare a queste criticità, anche in funzione degli obiettivi delineati dal PNRR, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è stata creata una struttura organizzativa finalizzata allo smaltimento dell'arretrato presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello;

in quest'ambito è stato assunto un primo scaglione di 8171 di addetti all'ufficio del processo, ammesso in servizio a febbraio 2022, con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi (allo stato non prorogabile), e quindi fino a settembre del 2024, al termine dei quali la suddetta norma prevederebbe l'assunzione di un secondo scaglione di pari unità, e quindi a sostituzione del primo contingente, con contratto a tempo determinato della durata di due anni;

al 30 novembre 2022, gli addetti in servizio risultavano essere pari a 6590 unità, in ragione della "fuga" di molti lavoratori verso impieghi a tempo indeterminato;

la prospettiva di una drastica riduzione degli Addetti UPP, che in questi mesi hanno acquisito importanti competenze, tanto da migliorare sensibilmente le statistiche relative all'efficienza ed ai tempi di risposta della Giustizia, andrebbe senza dubbio a confliggere con la necessità, da molti condivisa, di preservare detti livelli di performance dell'Ufficio per il Processo, sottolineati a più riprese dallo stesso Ministero di Giustizia, nonché dai Presidenti delle Corti d'Appello nei loro discorsi di apertura dell'anno giudiziario;

inoltre, a seguito dell'interrogazione del 17.1.2023, proposta dall'on. Devis Dori alla Camera, lo stesso Sottosegretario di Stato alla Giustizia, ha espressamente dichiarato che: "[.] al di là dell'orizzonte temporale del PNRR, sarà compito di questo governo adottare iniziative, anche di natura normativa, per prevedere e disporre la stabilizzazione dei contratti degli addetti presso l'Ufficio per il Processo attualmente in servizio",

impegna il Governo

a definire le modalità, anche attraverso le dovute interlocuzioni con l'UE, attraverso le quali integrare i posti attualmente e prospettivamente vacanti senza sostituire il primo contingente, in modo da evitare la dispersione delle risorse e delle notevoli professionalità finora acquisite;

a predisporre la stabilizzazione del contingente attualmente in servizio, eventualmente integrato dai nuovi assunti, o in subordine la proroga degli attuali contratti in corso fino al termine del PNRR, ovvero fino al 2026 con la necessaria trasformazione dei contratti a termine prorogati in contratti a tempo indeterminato.

G1.103

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

premesso che:

il decreto introduce misure dirette asseritamente al rafforzamento della pubblica amministrazione anche in funzione del necessario potenziamento dell'efficacia e della tempestività dell'azione amministrativa in ragione del necessario conseguimento degli obiettivi imposti dal PNRR;

benché sia essenziale, non viene assolutamente affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in materia di lavoratori alle dipendenze del Ministero della Giustizia, cui è demandato il delicatissimo compito di rendere efficiente il sistema giudiziario nazionale, già oggetto di numerose sentenze di condanna per le lungaggini che lo contraddistinguono;

in particolare più volte l'Italia è stata condannata per violazione del "principio della ragionevole durata del processo" oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l'art. 111, comma 2, Cost. secondo cui la «La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l'art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»;

fra i lavoratori dipendenti dal Ministero della Giustizia particolare rilievo assume la figura del direttore: sono circa 1600 dipendenti, laureati e muniti di elementi di specializzazione (che vanno dall'aver prestato servizio nell'amministrazione giudiziaria per molti anni in funzioni di alto livello, all'aver svolto funzioni di magistrato o vice procuratore onorari, all'aver svolto l'attività di avvocato, all'aver insegnato materie giuridiche, all'aver svolto attività di ricercatore, all'aver svolto l'attività - almeno- di ispettore nelle forze di polizia, all'aver svolto attività lavorativa presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale che richiede il diploma di laurea;

la Tabella A del D.M. 9 novembre 2017 indica come funzioni del "direttore" attività di "elevato contenuto specialistico", tra le quali rientrano le funzioni vicarie del dirigente, l'attività ispettiva, l'appartenenza ad organi collegiali, la rappresentanza e la cura degli interessi dell'Amministrazione".

fino al 2022 i direttori erano inquadrati in terza area (l'area più elevata del personale dirigenziale), mentre il resto del personale era ripartito tra la prima (la più bassa) e la seconda area;

nel 2022 è entrato in vigore il CCNL del comparto "Funzioni Centrali" per gli anni 2019- 2021, che prevede la ripartizione del personale in quattro aree: alle tre già esistenti ne è stata aggiunta una quarta, l'area di elevata professionalità, che è rimasta vuota, in attesa che vengano definite (in sede di contrattazione sindacale) le famiglie professionali di elevata professionalità;

i direttori, anziché essere inquadrati in quarta area, sono rimasti in terza area (che è stata denominata area funzionari), mentre i cancellieri, che in precedenza erano inquadrati in seconda area, sono stati promossi "funzionari" ed inquadrati in terza area;

di conseguenza, oggi, in terza area, sono confluiti lavoratori laureati e non laureati: l'errato inquadramento provoca la violazione dell'art. 52 D.lgs. 165/2001, secondo il quale il lavoratore ha diritto a mantenere le mansioni per le quali è stato assunto;

inoltre l'articolo 15 del CCNL prevede la possibilità per i singoli uffici giudiziari di istituire incarichi a termine di natura organizzativa o professionale, da retribuire con un'indennità di posizione organizzativa ma mentre all'interno del Dipartimento per gli affari di giustizia- Ufficio centrale degli archivi notarili - e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) gli incarichi a termine di natura organizzativa sono già applicati, non vengono invece applicate all'interno del Dipartimento organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché a queste rilevanti figure professionali vengano conferiti gli incarichi a termine di natura organizzativa o professionale previsti dall'art. 15 del CCNL, previa erogazione dell'indennità prevista dallo stesso articolo.

G1.104

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

premesso che:

il decreto introduce misure dirette asseritamente al rafforzamento della pubblica amministrazione anche in funzione del necessario potenziamento dell'efficacia e della tempestività dell'azione amministrativa in ragione del necessario conseguimento degli obiettivi imposti dal PNRR;

niente di specifico in merito ai lavoratori e alle lavoratrici impegnati nel settore dell'istruzione;

in particolare continuano ad essere totalmente inevase le istanze dei docenti AFAM: tali istituzioni si inseriscono nel settore dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), attivano corsi di laurea triennale e magistrale cui si accede con il diploma di scuola secondaria, nonché corsi di specializzazione e dottorati di ricerca, corrispondentemente a quanto avviene negli atenei universitari;

ai sensi della legge istitutiva, si demandava a una serie di decreti attuativi l'organizzazione della fase transitoria al sistema universitario;

ad oggi i decreti attuativi non sono stati tutti emanati: questo nonostante il fatto che la riforma internazionale dei sistemi di istruzione superiore dell'Unione europea imponeva all'Italia, quale Stato membro, di far confluire anche le arti nel settore terziario di istruzione;

considerato che gli istituti AFAM forniscono formazione al personale di scuola secondaria, e rivestono un ruolo fondamentale anche in ragione del loro valore storico, culturale, di immagine per il nostro Paese, sarebbe di certo opportuno un completo adeguamento al settore universitario analogamente a quanto è avvenuto negli Stati membri europei oramai da tempo appare improcrastinabile;

la questione dell'inquadramento del personale delle istituzioni AFAM in relazione al personale universitario resta un nodo irrisolto da troppo tempo;

a parità di carico orario, un professore delle istituzioni AFAM, a fine carriera, percepisce circa un terzo dello stipendio di un professore universitario.

Si impegna il Governo

ad equiparare a tutti gli effetti le retribuzioni dei docenti AFAM a quelle dei professori universitari, garantendo al sistema AFAM e ai suoi professori una maggiore dignità, in linea con quanto avviene in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea.

G1.105

DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*" (AS 747),

premesso che:

il comma 12-*quinquies* dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, alla lettera a), proroga di un anno la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. scudo erariale, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave; alla lettera b) del medesimo comma 12-*quinquies* prevede l'esclusione, dal perimetro dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale sui quali la Corte dei conti svolge il controllo concomitante, di quelli previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari;

rilevato che:

l'obiettivo del controllo concomitante è quello di intervenire in itinere durante l'attuazione di un piano, programma o progetto, esercitando un'azione acceleratoria e propulsiva dell'azione amministrativa e assicurando, al contempo, il corretto impiego delle risorse rimesse alla gestione pubblica;

come affermato nella "*Relazione sull'esito del controllo concomitante sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale*" della Corte dei conti (Doc. CCXXIV n. 1), riferita all'anno 2022, il Collegio del controllo concomitante «può indirizzare all'amministrazione specifiche raccomandazioni e avvisi (*warning*), affinché venga stimolato un percorso auto-correttivo - che l'amministrazione potrà declinare sia sul piano delle proposte di decisioni legislative, dell'organizzazione amministrativa, delle attività gestionali, sia sul piano dei "controlli interni" - che porti ad una più efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie. Come già a suo tempo evidenziato dalla Corte costituzionale in materia di controllo sulla gestione, "perché questo obiettivo possa essere efficacemente perseguito, è determinante l'attribuzione di tale funzione di controllo a un organo, come la Corte dei conti, la cui attività contrassegna un momento di neutralizzazione rispetto alla conformazione legislativa (politica) degli interessi" (Corte cost., sent. n. 29/1995)»;

emerge dalla predetta Relazione che, nel corso del suo primo anno di attività, il Collegio ha adottato varie raccomandazioni volte ad indirizzare il percorso amministrativo verso forme di efficienza gestionale e finanziaria, nell'ambito del quadro di interventi approvato in sede di programmazione della propria attività. Con deliberazione 22 febbraio 2022, n. 1, infatti, il Collegio ha previsto un dettagliato quadro programmatico del controllo concomitante sulle gestioni statali in corso di svolgimento per l'anno 2022, ponendo il focus della propria attività, sugli investimenti e riforme richiesto agli stati membri dal Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF), ovvero il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

il Collegio ha esaminato i progetti inclusi nella propria programmazione con esiti istruttori a cadenza tendenzialmente trimestrale, in linea con gli obiettivi e le scadenze degli interventi presi in esame. Tali interventi sono stati raggruppati nelle principali aree tematiche corrispondenti tendenzialmente alle sei missioni del PNRR. La programmazione del Collegio è stata integrata con la delibera 26 settembre 2022, n. 12, con la quale, considerate le emergenze nazionali verificatesi in campo energetico (a causa, in particolare, del conflitto ucraino) e idrico - climatico (a causa delle particolari condizioni climatiche del 2022), si è ritenuto di sottoporre a controllo concomitante ulteriori piani, programmi e progetti di peculiare rilevanza nel settore idrico ed energetico;

considerato che:

i Magistrati della Corte dei conti, riunitisi in assemblea straordinaria per discutere dell'emendamento del Governo al decreto-legge in esame volto a limitare i poteri di vigilanza sull'attuazione del PNRR, hanno ribadito "la netta contrarietà alle norme che sottraggono al controllo concomitante della Corte dei conti i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prorogano l'esclusione della responsabilità amministrativa per condotte commissive gravemente colpose, tenute da soggetti sia pubblici che privati, riducendo di fatto la tutela della finanza pubblica.". La Corte ha affermato che "non sono in gioco le funzioni della Magistratura contabile, ma la tutela dei cittadini";

è stato altresì rilevato che la conferma dello scudo erariale, in assenza del contesto di emergenza pandemica nel quale è nato, impedisce di "perseguire i responsabili di recuperare le risorse distratte, facendo sì che il danno resti a carico della collettività. Al contempo, l'abolizione di controlli in itinere, su attività specificamente volte al rilancio dell'economia, significa indebolire i presidi di legalità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa";

il Presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, in audizione alla Camera dei deputati ha affermato che: "Protrarre l'esclusione della responsabilità per colpa grave commissiva pone rilevanti dubbi di costituzionalità e di compatibilità con la normativa eurounitaria e genera un clima di deresponsabilizzazione, che non rafforza, ma depotenzia, l'efficacia dell'azione amministrativa";

la Commissione europea, a margine della presentazione dell'emendamento del Governo, ha ribadito la necessità di ogni Stato di avere un sistema di controlli efficace e che è responsabilità delle autorità italiane che gli Enti deputati al controllo siano in grado di lavorare;

inoltre, in un'intervista al quotidiano La Stampa, il Procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, ha sottolineato che i controlli sul Pnrr sono essenziali per evitare che i fondi si disperdano nei mille rivoli degli abusi e della corruzione ovvero finiscano nelle mani della criminalità mafiosa;

considerato, infine, che:

nella XVIII Legislatura, esponenti dell'attuale maggioranza presentavano un apposito disegno di legge (AS. 2185) ove si specificava come: «il rafforzamento del controllo concomitante, prevedendo che su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicuri l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui al l'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

tale intervento veniva motivato ribadendo che la nostra Costituzione «assicura l'indipendenza della Corte e dei suoi componenti di fronte al Governo, prevede un diretto collegamento fra la Corte ed il Parlamento, al quale essa è tenuta a riferire sul risultato del riscontro eseguito» e in considerazione

della necessaria «tutela del corretto riavvio del paese a seguito del periodo pandemico che stiamo tutt'oggi vivendo, sulla base del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

il provvedimento in oggetto costituisce pertanto un ribaltamento di visione con rispetto a giudizi tanto netti, espressi solo nell'aprile 2021,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di adottare ogni iniziativa utile a rivedere la norma che limita il ruolo della Corte dei conti, e, nelle more, ad adoperarsi affinché sia scongiurato un incremento del contenzioso amministrativo relativamente all'esecuzione dei progetti del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari e a garantire che i fondi del PNRR siano gestiti secondo regole, tempistiche e accordi già concordati con la Commissione europea;

a dare celere e piena attuazione agli impegni previsti dal PNRR, anche attraverso un tempestivo e continuo rapporto di collaborazione costruttivo con le istituzioni europee, al fine di scongiurare il mancato pagamento della terza rata, nonché garantire il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi necessari all'ottenimento, senza ritardi, della quarta rata del PNRR.

EMENDAMENTI

1.0.1

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Misure per i rinnovi contrattuali 2022-2024)

1. Ai fini di contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, per il triennio 2022-2024, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

2. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, gli importi che verranno determinati ai sensi del medesimo comma 1 si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determinata dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1 nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

1.0.2

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Piano straordinario di assunzioni presso le amministrazioni dello Stato)

1. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono incrementate di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

1.0.3

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Termini per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

2) lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, alinea, e ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 1-bis

1-bis.1

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

1-bis.2

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

1-bis.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, lettera a), punto 2), sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro due anni».

1-bis.4

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1-bis.5

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1-bis.6

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1-bis.7

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1-bis.8

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) Al fine di ricoprire i ruoli del personale vacante appartenente alla nona qualifica funzionale, di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, in attesa dell'espletamento dei concorsi banditi a copertura dei ruoli sopra menzionati, si applica quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266."

Art. 1-ter

1-ter.1

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

Art. 3

3.1

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono conferire, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2017, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in ogni caso fino al 31 dicembre 2026, a persone in quiescenza, cariche in organi di governo presso società controllate dalle stesse amministrazioni, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.»

3.2

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I comuni beneficiari delle risorse relative alle annualità 2022 e 2023 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 che non abbiano assunto con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale nella categoria indicata nella formulazione della domanda di contributo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, possono procedere ad assunzioni anche di categorie giuridiche diverse, purché di livello inferiore.»

3.3

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo periodo, dopo le parole: «del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75.»»

3.4

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma.»»

3.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo periodo, dopo le parole "del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34" sono aggiunte le parole ", dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75."».

3.6

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: «riferita» è inserita la seguente: «anche.»»

3.7

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fer-

mo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.»

3.8

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione."

3.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 4, sostituire le parole: «a tempo determinato», con le seguenti: «a tempo indeterminato».

3.10

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.»

3.11

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare quanto richiesto dall'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico-scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.»

3.12

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di potenziare le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in termini di personale, assicurando l'immediata capacità operativa degli Osservatori distrettuali permanenti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, le Autorità di bacino distrettuali sono autorizzate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 607-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ad avviare le procedure per il reclutamento del personale secondo le dotazioni organiche e i Piani triennali di fabbisogno del personale 2023 - 2025 deliberati dalle rispettive Conferenze Istituzionali Permanenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.»

3.13

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di

500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire alle province con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 settembre 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.14

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In conseguenza dell'aumento della frequenza con cui situazioni di grave *deficit* idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di tale territorio, si dispone, per l'Autorità di bacino distrettuale competente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016 (*Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 27 del 2 febbraio 2017*) pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze è istituito un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 settembre 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.16

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni, le province, i comuni» aggiungere le seguenti: «, le unioni dei comuni».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta».

3.17

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «città metropolitane» aggiungere le seguenti: «unioni di comuni, unioni montane ed Assemblee Territoriali d'Ambito».

3.18

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 5, sopprimere le parole: "previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta".

3.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 5 apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere le seguenti parole:* «non dirigenziale»;
 - b) *sostituire le parole:* «presso l'amministrazione che procede all'assunzione» *con le seguenti:* «presso le amministrazioni pubbliche»;
 - c) *sostituire le parole:* «a valere sulle» *con le seguenti:* «anche in deroga alle».
-

3.20

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «non dirigenziale».

Conseguentemente, al medesimo comma:

- a) *medesimo periodo, sostituire le parole:* «presso l'amministrazione che procede all'assunzione» *con le seguenti:* «presso le amministrazioni pubbliche»;
 - b) *secondo periodo, sostituire le parole:* «a valere sulle» *con le seguenti:* «anche in deroga alle».
-

3.21

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 5, dopo le parole: "non dirigenziale" *inserire le seguenti:* ", dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280".

3.22

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5.1. Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane del Mezzogiorno fino al 31 dicembre 2026, possono procedere alla contrattualiz-

zazione, per un massimo di 3 anni e 18 ore settimanali, del personale non dirigenziale in esso in forze, nella qualifica ricoperta di tirocinio di inclusione sociale e/o formativo che, entro la fine dell'anno 2023, abbia maturato almeno 36 mesi di servizio/tirocinio, anche non continuativi, negli ultimi 3 anni, presso l'amministrazione che procede alla contrattualizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo prova orale selettiva, verifica pratica e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. La contrattualizzazione di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibile a legislazione vigente all'atto della contrattualizzazione."

3.23

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

"5.1. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti» sono sostituite dalle seguenti: «sono riservate procedure concorsuali in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili nella dotazione organica dei predetti enti.»".

3.24

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Fino al 31 dicembre 2026, la maggiore spesa di personale conseguente al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 per le funzioni locali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

3.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5.1 Fino al 31 dicembre 2026, la maggiore spesa di personale conseguente al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 per le funzioni locali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

3.26

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5.1. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano anche al fine di favorire l'attivazione di un ulteriore percorso di stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, presso la Regione Sicilia."

3.27

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti specifici per l'accesso alle procedure di concorso alla dirigenza dei comuni, province e città metropolitane sono stabiliti con i regolamenti dell'ente.»

3.28

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 6, sopprimere le parole: «per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «segretario comunale» aggiungere le seguenti: «e provinciale».

3.29

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: «per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto»;*

b) *dopo le parole: «segretario comunale» aggiungere le seguenti: «e provinciale».*

3.30

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 6, sopprimere le parole: «per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto».

3.31

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 6, sopprimere le parole: "sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto".

3.32

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6.1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le fusioni dei comuni entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni.».

6.2. All'articolo 1, comma 380-*ter*, lettera *a*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: «una quota non inferiore a 30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «una quota non inferiore a 40 milioni di euro».

3.33

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. Per l'anno 2023, gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022, anche se approvati in data successiva al termine fissato, possono dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.»

3.34

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'articolo 1, commi 156 e 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono inserite le seguenti: «, e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti».

3.35

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6.1. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, commi 156 e 545, L. 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 " inserire le parole ", e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti."

3.36

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. All'articolo 35, comma 5-ter di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione", sono sostituite dalle seguenti: "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione".».

3.37

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. All'articolo 35, comma 5-ter di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione" aggiungere le seguenti: "ad eccezione degli enti locali con almeno il 30% di dipendenti in quiescenza entro i successivi 24 mesi, che potranno disporre l'efficacia delle graduatorie concorsuali per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione".».

3.38

LOREFICE, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6.1. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle Regioni qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento."

3.39

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 6, è inserire il seguente:

"6.1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni."

3.40

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è soppressa;

b) alla lettera d), le parole: «, da parte del consiglio comunale,» sono soppresse.

3.41

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.

3.42

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. L'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

3.43

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Per gli anni dal 2023 al 2026, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 32, comma 35-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente dell'unione può conferire l'incarico di segretario dell'unione a soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.44

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

«1-quater. I comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14,

comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

3.45

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" è inserita la seguente: "anche" ».

3.46

GUIDOLIN, CATALDI

Dopo il comma 6-sexies, inserire il seguente:

«6-septies. Il termine ultimo per la conclusione delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022 per le Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e per le Province autonome di Trento e Bolzano, in essere alla data del 31 maggio 2022, nei limiti dei fabbisogni, da intendersi quali tetti massimi di spesa, è prorogato al 31 dicembre 2023.».

3.47

GUIDOLIN, CATALDI

Dopo il comma 6-sexies, inserire il seguente:

«6-septies. Le graduatorie in essere dei concorsi unici Ripam, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Presidente Della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.».

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

l'articolo 3, comma 5, modifica, con esclusivo riferimento alle regioni, alle province autonome, alle città metropolitane e ai comuni, la disciplina - di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni - che, in via transitoria, consente alle pubbliche amministrazioni la stabilizzazione diretta di personale già in servizio come dipendenti a tempo determinato presso la medesima amministrazione;

l'ente può procedere nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e nell'ambito delle facoltà assunzionali ammesse (per il medesimo ente) a legislazione vigente;

il comma 5-ter ha introdotto altresì la possibilità fino al 31 dicembre 2026, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, di prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica;

considerato che:

per le finalità connesse alla ricostruzione dei territori colpiti da sisma, l'articolo 57 del comma 3 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (come modificato dal D.L. 3/2023), prevede la possibilità di stabilizzare il personale non dirigenziale e non di ruolo in servizio alla data del 13 marzo 2023, che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativo (cd. stabilizzazione diretta);

in assenza dei requisiti per la stabilizzazione diretta, la stessa norma prevede inoltre la possibilità di stabilizzare il personale non in servizio previa procedura concorsuale, garantendo a tal fine la riserva di una quota

non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi;

ritenuto che:

il costo del personale che ha prestato servizio presso gli uffici sisma è stato sempre una spesa finanziata con trasferimenti regionali, dunque neutra in quanto etero-finanziata;

nel 2022 le regioni hanno bloccato i trasferimenti, in quanto le unità in servizio presso gli uffici sisma potevano essere assunte mediante stabilizzazione a valere sul fondo ministeriale appositamente istituito;

per tale motivo, la condizione che il personale da stabilizzare risulti in servizio presso gli uffici sisma alla data di entrata in vigore della norma (ossia alla data del 12/03/2023) non consente di stabilizzare le unità per le quali, a causa del blocco dei trasferimenti regionali, non sono stati rinnovati i contratti a tempo determinato (e quindi scaduti alla data del 31 dicembre 2022), in quanto i Comuni non potevano far fronte alla relativa spesa con propri fondi di bilancio;

per la medesima ragione, la previsione della riserva di una quota non superiore al 50 % dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici non è praticabile in quanto presuppone che i comuni abbiano una capacità assunzionale tale da poter assumere, con accesso dall'esterno, un numero di unità pari al numero delle unità di personale che intendono stabilizzare (es. per poter stabilizzare n. 1 istruttore tecnico che ha maturato i requisiti presso l'ufficio sisma del comune, occorrerebbe bandire un concorso per n. 2 istruttori tecnici e garantire l'accesso dall'esterno ad una unità);

la possibilità di stabilizzare le unità che hanno maturato i requisiti risulta quindi preclusa a quei comuni che non hanno capacità di spesa tale da poter garantire l'accesso dall'esterno al (restante) 50% dei posti da bandire nei concorsi (accesso che deve essere finanziato a valere sulle capacità assunzionali dell'amministrazione che bandisce il concorso);

ritenuto altresì che:

con nota del Capo del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 0022121 del 31 marzo 2023, sono state emanate le disposizioni per la raccolta dati online finalizzate alla procedura di stabilizzazione dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti dei crateri dei sismi del 2002, 2009, 2012 e 2016, ai sensi dell'articolo 57, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104;

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti derivanti dall'applicazione della disposizione al fine di:

prevedere la possibilità di stabilizzare, attraverso la procedura diretta, anche il personale non in servizio al 12 marzo 2023 il cui rapporto di lavoro

è cessato alla data del 31 dicembre 2022 per carenza delle risorse finanziarie necessarie a far fronte alla relativa spesa;

prevedere, con il prossimo provvedimento utile, l'introduzione della possibilità, nei casi in cui non sussistano i requisiti per la stabilizzazione diretta, di bandire una procedura concorsuale interamente riservata al personale da stabilizzare, senza impegnare necessariamente l'intera capacità assunzionale dell'ente.

G3.2

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

il provvedimento contiene, tra le altre, misure urgenti finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

in particolare, l'art. 3 del provvedimento in esame reca disposizioni inerenti alle assunzioni per l'attuazione del PNRR;

secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

come noto, l'erogazione dei finanziamenti del NGEU è collegata a un meccanismo di tappe e obiettivi intermedi, le cosiddette "*milestones*": l'Italia ha accumulato gravi ritardi in merito ai tempi di presentazione degli obiettivi collegati alla terza rata di finanziamento del PNRR, tanto che la Commissione europea si trova ancora a procedere alla sua valutazione, con conseguenti possibili richieste di integrazione, modiche o correzione nel raggiungimento degli stessi obiettivi, ed ulteriori impegni di tempo;

in particolare, nell'ultimo Country Report sull'Italia pubblicato il 24 maggio 2023 dalla Commissione Ue insieme alle Raccomandazioni specifiche per Paese, si legge che, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PNRR comprende un'ampia serie di riforme e investimenti che, da attuare entro il 2026, si rafforzano reciprocamente, ma la cui attuazione rischia crescenti ritardi;

tali denunciati ritardi e le continue retromarce da parte dell'attuale Governo fanno dubitare sulle concrete capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati ed appare sempre più concreto il rischio di non rispettare i tempi neanche per la presentazione alla Commissione dei 96 obiettivi del 2023 per un valore di 34 miliardi;

come sottolinea la stessa Commissione europea, procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica è essenziale in ragione della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026: sempre più centrale anche per il mantenimento del percorso di crescita appare, quindi, la piena attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR;

dietro i ritardi nella spesa dei fondi del PNRR ci sono anche le carenze di personale e l'assenza di competenze specifiche degli enti locali a cui è stata affidata la gestione di un'importante fetta di risorse, 40 miliardi solo per i Comuni;

la mancanza di personale ha contribuito a frenare gli investimenti previsti dal cronoprogramma: la questione è particolarmente sentita nel Mezzogiorno, dove la carenza di organico e di professionalità tecniche delle amministrazioni incide negativamente sulla programmazione pluriennale degli enti, circostanze fortemente pregiudizievoli per l'attuazione degli ingenti interventi previsti in primo luogo dal PNRR;

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come la predetta nuova disposizione possa ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica dal momento che la sottrazione al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

il già menzionato controllo della Corte dei conti è - era - da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

ulteriori questioni investono l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono "il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione

impegna il Governo:

ad assicurare, tramite il rafforzamento di un quadro di governance efficace e pienamente operativo che passi anche per il reclutamento di personale in possesso di specifiche professionalità, la piena funzionalità e capacità amministrativa degli enti locali nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, in linea con le raccomandazioni Paese della Commissione europea all'Italia per realizzare gli impegni del piano, in particolare a livello subnazionale.

G3.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

premesso che:

al fine di potenziare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, il provvedimento in esame, all'articolo 3, consente alle medesime Agenzie di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato;

considerato il ruolo centrale attribuito al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) nelle fasi di realizzazione delle opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti, la previsione di cui al citato articolo 3 appare insufficiente a rafforzare la capacità amministrativa di tali enti e a garantire il corretto inquadramento nelle Agenzie di professionalità tecniche altamente qualificate e specializzate;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, consentendo alle stesse di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.

G3.4

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

la disposizione di cui all'articolo 3, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, consente alle regioni e agli enti locali di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale;

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

dal rapporto dell'Ispra (dati 2021) emerge che in 15 anni, dal 2006 al 2021, le aree edificate sono aumentate nel nostro Paese di oltre 115.271 ettari (1.153 chilometri quadrati). Nel 2006, il suolo italiano "consumato" da strade e costruzioni era pari al 6,75%; alla fine del 2021 è arrivato al 7,13 per cento, a fronte di una media Ue del 4,2 per cento;

tali dati richiamano all'urgenza di porre in essere ogni misura utile a rigenerare il tessuto urbano in un'ottica di sostenibilità non solo economica e sociale, ma anche ambientale, senza ulteriore consumo di suolo, nel rispetto del principio europeo del DNSH e dell'obiettivo finale dell'azzeramento del consumo di suolo al 2050, che, come confermato dai drammatici e nefasti accadimenti degli ultimi giorni, sono imprescindibili in un territorio fragile e vulnerabile come quello italiano;

impegna il Governo,

ad assicurare massima priorità nell'attuazione degli investimenti e degli interventi previsti nel PNRR finalizzati alla rigenerazione del territorio e alla riduzione del consumo del suolo, a cominciare dall'approvazione di una legge *ad hoc* che consenta di concorre al raggiungimento dell'azzeramento del consumo di suolo al 2050.

G3.5

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

la disposizione di cui all'articolo 3, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, consente alle regioni e agli enti locali di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale;

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

in materia di «Tutela del territorio e della risorsa idrica» il PNRR pone in campo azioni per rendere il Paese più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici, proteggere la natura e le biodiversità, e garantire la sicu-

rezza e l'efficienza del sistema idrico. Tra le misure previste nell'ambito della Missione 2, viene contemplato il rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuale e delle Province;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle Autorità di bacino distrettuali anche al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti attribuiti agli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.

G3.6

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 3, consente alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini di potenziare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere;

considerato che,

il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), istituito con la legge 28 giugno 2016 n. 132, concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana;

il Sistema nazionale svolge un ruolo centrale nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo ambientale, nonché di supporto a livello tecnico-scientifico delle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale;

nella pianificazione delle proprie attività, il Sistema nazionale adotta come obiettivo prioritario il conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA);

impegna il Governo:

a procedere al completamento dei decreti di attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 e a stanziare adeguate risorse volte a garantire su tutto il territorio nazionale l'obiettivo prioritario dell'effettivo conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA).

G3.7

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

la disposizione di cui all'articolo 3, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, consente alle regioni e agli enti locali di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale;

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

la Componente 4 - Misura 3 della Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza è dedicata alla salvaguardia della biodiversità, che rappresenta una priorità assoluta per l'Unione europea al fine del raggiungimento degli obiettivi di protezione al 2030;

le azioni volte all'estensione delle aree protette Natura 2000, ma anche ad una loro migliore conservazione e al relativo monitoraggio, affinché la superficie totale protetta raggiunga, al 2030, almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina, impongono tuttavia lo stanziamento di risorse adeguate anche per l'ottimale funzionamento degli enti parco nazionali e delle aree marine protette;

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, adeguate misure volte a incrementare le risorse in favore delle aree naturali protette, anche valutando l'estensione agli enti di gestione della facoltà di assumere unità di personale mediante contratti di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli normativi di contenimento della spesa di personale.

G3.8

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

la disposizione di cui all'articolo 3, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, consente alle regioni e agli enti locali di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale;

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e

finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

in materia di «Tutela del territorio e della risorsa idrica» il PNRR prevede lo stanziamento di 15 miliardi di euro, riservando circa 2,49 miliardi agli interventi sul dissesto idrogeologico con l'obiettivo della messa in sicurezza di 1,5 milioni di persone che vivono nelle aree attualmente a rischio idrogeologico. Rispetto al sub-investimento consistente nell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici, al fine della completa realizzazione dei predetti interventi entro il 30 marzo 2026, non si è conclusa la relativa procedura;

come noto, nella sua indagine relativa al fondo di programmazione 2016-2018, la Corte dei conti ha evidenziato: i) l'assenza di un'efficace politica nazionale, di natura preventiva e non urgente, per il contrasto al dissesto idrogeologico; ii) la difficoltà degli organi amministrativi nell'inserire la tutela del territorio nelle proprie funzioni ordinarie; iii) la debolezza dei soggetti attuatori e dei Commissari/Presidenti Straordinari della Regione, che non hanno strutture tecniche dedicate;

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare massima priorità, nell'attuazione degli investimenti e degli interventi previsti nel PNRR, alle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo, mediante un efficace sistema di governance che consenta la valutazione ed il monitoraggio delle fasi di attuazione.

G3.9

GERMANÀ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 747, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in tema di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

l'articolo 3, in particolare, reca disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di prevedere che le spese di personale a tempo indeterminato riferite alle stabilizzazioni finanziate integralmente da risorse nazionali o regionali, previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevino ai fini del rapporto dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1, 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento, e che in caso di finanziamento parziale non rilevino l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

EMENDAMENTI

3.0.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1

(Contratti di formazione lavoro per la stabile immissione in servizio negli enti locali)

1. I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono stipulare contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863, e di cui all'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, ferma la relativa disciplina di cui alla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali, anche in relazione a fabbisogni di personale di carattere permanente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Fermo il rispetto dei principi generali di reclutamento stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego nelle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 30, 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le amministrazioni di cui al primo comma possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministra-

zioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Gli enti interessati possono stipulare convenzioni con le Università degli Studi per favorire l'immissione in servizio di giovani neo laureati mediante percorsi selettivi articolati in due fasi: la prima, affidata alle Università degli Studi o agli enti appartenenti al sistema universitario, consistente in percorsi formativi brevi finalizzati in particolare alla valutazione delle competenze trasversali dei candidati; la seconda, di competenza dell'amministrazione procedente, destinata alla formazione della graduatoria elaborata sulla base delle valutazioni finali dell'Università degli Studi e di un colloquio di approfondimento. I percorsi formativi brevi sono utili anche ai fini dell'assolvimento della formazione descritta nei progetti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863.

4. I termini previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863, per l'approvazione dei progetti formativi, sono dimezzati. Decorso il termine di 20 giorni dalla presentazione del progetto, in caso di mancato riscontro lo stesso si intende comunque approvato.

5. Al termine del periodo di formazione e lavoro, la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato avviene all'esito della valutazione positiva del percorso formativo e dell'attività lavorativa svolta nei limiti della capacità assunzionale degli enti che procedono all'assunzione. I contratti scaduti e non convertiti alla scadenza, per incapienza della facoltà assunzionali degli enti, possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato, entro l'anno successivo a quello della loro scadenza, ove le facoltà medesime trovino successiva capienza ai sensi delle disposizioni di legge.

6. La spesa del personale assunto ai sensi del presente articolo non si computa ai fini del rispetto del limite previsto all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Alle assunzioni di cui al presente articolo si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.»

3.0.2

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

(Modifica all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 30, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.»»

3.0.3

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza e la piena operatività della Giustizia amministrativa, anche a supporto dell'azione di smaltimento dell'arretrato e delle attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR medesimo, le amministrazioni assegnatarie possono procedere alla progressiva stabilizzazione nei propri ruoli entro i prossimi diciotto mesi del personale assunto con contratto a tempo determinato per la durata di trenta mesi presso la giustizia amministrativa a partire dai profili di assistente informatico nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine.

Art. 4

4.1

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle cartelle che entro il medesimo termine sono state oggetto di provvedimento giurisdizionale positivo o parzialmente positivo.»

Art. 5

5.1

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «l'anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024» e dopo le parole: «per le supplenze» sono inserite le seguenti: «, e nei relativi elenchi aggiuntivi,».

Conseguentemente:

sopprimere i commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11;

al comma 12, sostituire le parole: dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 *con le seguenti:* della procedura di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

al comma 16, sostituire le parole: al comma 5 *con le seguenti:* all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Per i soggetti di cui al comma 13, qualora, nell'anno scolastico 2023/2024 risultassero utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui alla procedura dell'articolo 5-ter, com-

ma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, detta procedura si applica, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella provincia della graduatoria di appartenenza.

5.2

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole «i posti», sopprimere le seguenti «di sostegno»;*
- b) *dopo le parole «della legge 3 maggio 1999, n. 124,» sopprimere le seguenti «per i posti di sostegno,»;*
- c) *dopo le parole: «coloro che conseguono il titolo di» inserire le seguenti «abilitazione o».*

conseguentemente al comma 12 dopo le parole: «residuino ulteriori posti» sopprimere le seguenti: «di sostegno».

5.3

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 5, dopo le parole: « i posti», ovunque ricorrano, inserire le seguenti. "comuni e".

5.4

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 , i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 e confermati in ruolo come da precedente comma 9, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di

concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di inserimento periodico nelle graduatorie.".

5.5

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 18, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso il Ministero dell'Istruzione e del merito risponde entro 120 giorni dalla domanda di riconoscimento del titolo e qualora non risponda, il richiedente può presentare ricorso entro un anno dal decorso del citato termine.».

5.6

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 20, lettera a), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Con riferimento allo svolgimento e alle modalità e ai criteri di superamento dell'anno di formazione e prova e di immissione in ruolo, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e del decreto del ministro dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226 per tutti i docenti che a qualunque titolo svolgono l'anno di formazione e prova nell'anno scolastico 2022/2023.

5.7

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi 557 e 558 sono sostituiti con i seguenti:

«557. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente al triennio scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 30 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente triennale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non

inferiore a 700 e non superiore 800, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Al fine di garantire una graduale attuazione del presente articolo, si applica un correttivo incrementale corrispondente al 10 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, *5-bis* e *5-ter* del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma *5-quater* o quello di cui al comma *5-quinquies* del presente articolo definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e *5-bis* per l'anno 2023/2024, in modo da garantire l'incremento dei contingenti di organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma *5-quater* o quello di cui al comma *5-quinquies* definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.

5-septies. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche autonome cui non siano assegnati dirigenti scolastici a tempo indeterminato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alle istituzioni scolastiche autonome cui non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche un direttore dei servizi generali e amministrativi. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta annualmente, a seguito di specifica sessione negoziale nazionale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari nel limite a 1 milione di euro per l'anno 2024 e 3 milioni a decorrere dall'anno 2025 si

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5-octies. Per l'applicazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82, 5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3.

5.8

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 7, quinto periodo, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

b) all'articolo 16-*bis*, comma 9, secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c) all'articolo 16-*ter*, comma 9:

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

2) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente ridu-

zione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.9

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. All'articolo della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 336 è inserito il seguente: «336-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 la dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia è aumentata fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite dei corrispondenti posti interi e spezzoni orari ricondotti a posti interi di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. Per l'anno scolastico 2023/2024 i posti di cui al primo periodo sono utilizzati nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.».

5.10

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20.1. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 20 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «legislazione vigente e» sono inserite le seguenti: «sono utilizzate per le immissioni in ruolo annuali secondo le ordinarie procedure, fino alla pubblicazione delle successive graduatorie dei prossimi concorsi ordinari».

5.11

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20.1. Fino alla pubblicazione delle graduatorie dei prossimi concorsi ordinari è, in ogni caso, prorogata la validità delle graduatorie dei concorsi di

cui ai DD 498 e 449 dei 21 aprile 2020, integrate con gli idonei, e utilizzate per le immissioni in ruolo annuali.

5.12

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 557 è soppresso."

5.13

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 21, inserire i seguenti:

"21.1. Al fine di tenere conto delle esigenze di personale scolastico connesse all'attuazione, a regime, del PNRR e dell'obiettivo di migliorare i risultati scolastici di cui alle riforme che interessano il sistema di istruzione primaria e secondaria, il termine degli incarichi temporanei, attivati ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, è prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa 390 milioni di euro per l'anno 2023.

21.2. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorre dall'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli,

della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

Per l'attivazione degli incarichi dei 15000 docenti della scuola secondaria sono utilizzati i fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, per gli ulteriori incarichi si provvede allo stanziamento della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito non spese di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021."

5.14

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall' anno scolastico 2023-2024, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, capoverso 5-*quater*, 5-*quinquies*, e primo e secondo periodo del capoverso 5-*sexies* della legge 29 dicembre 2022, n 197 non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità."

5.15

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall' anno scolastico 2023-2024, i limiti minimi per la formazione delle classi, previsti agli articoli 10, 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità."

5.16

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. Sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107."

5.17

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. Gli idonei del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, sono inseriti in coda alla relativa graduatoria dei dirigenti scolastici che si intende prorogata fino ad esaurimento."

5.18

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. All'art. 1 comma 892 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto." è aggiunto il seguente periodo: "Le posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo sono inserite tra le figure di elevate qualificazioni nell'area didattica."

5.19

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21-bis. Fino alla pubblicazione delle graduatorie dei prossimi concorsi ordinari è in ogni caso prorogata la validità delle graduatorie dei concorsi di cui ai DD 498 e 499 del 21 aprile 2020, integrate con gli idonei, che sono utilizzate per le immissioni in ruolo annuali."

5.20

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. Al fine di impedire la richiesta di duplice titolo di accesso all'insegnamento, le indicazioni di cui all'allegato E del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 non si intendono riferite ai docenti delle discipline rientranti nella classe di concorso A-53."

ORDINI DEL GIORNO

G5.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che

in particolare, l'articolo 5 del provvedimento all'esame reca diffuse disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito; appare auspicabile, al fine di tenere conto delle esigenze di personale scolastico connesse all'attuazione, a regime, del PNRR e dell'obiettivo di migliorare i risultati scolastici di cui alle riforme che interessano il sistema di istruzione primaria e secondaria, che il termine degli incarichi temporanei, attivati ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, sia prorogato per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;

appare altresì necessario, ai fini dell'attivazione degli incarichi di 15000 docenti della scuola secondaria, che siano utilizzati i fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, mentre per gli ulteriori incarichi si potrebbe ricorrere allo stanziamento della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito non spese di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021;

il grado di complessità degli istituti scolastici necessita dell'organico aggiuntivo per il corretto funzionamento delle scuole, che anche nella prospettiva di tagli agli organici che deriveranno dal dimensionamento, risulta assolutamente indispensabile, anche al fine di contrastare il fenomeno dell'affollamento delle classi;

l'organico aggiuntivo introdotto nel 2020 compensa, peraltro solo parzialmente, i tagli di 100000 unità di personale subiti a partire dal 2009,

impegna il governo

a reperire le ulteriori necessarie risorse, che rendano possibile la proroga dell'organico aggiuntivo temporaneo di personale scolastico e consentano il corretto funzionamento delle scuole, anche al fine di poter attuare il PNRR e realizzare gli obiettivi del sistema di istruzione primaria e secondaria.

G5.2

DAMANTE, PIRONDINI, CATALDI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge *Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche* (A.S. 747),

premesso che:

il comma 20-ter dell'articolo 5, approvato durante l'iter in prima lettura del provvedimento in titolo, prevede che: «I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente

scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico»;

s'intende, in tal modo, cercare di porre un termine all'annoso contenzioso che ha visto protagonisti alcuni dirigenti scolastici siciliani in particolare: la norma infatti, inserita nella legge, non salvaguarderebbe, *stricto sensu* il diritto dei vincitori, come nel caso di Lombardia e Toscana - Regioni nelle quali le irregolarità circa le prove concorsuali erano da considerarsi ascrivibili interamente al Ministero e all'amministrazione - bensì risolverebbe in loro favore il caso di 21 dirigenti scolastici siciliani, quattro dei quali già in pensione, dunque che ammontano attualmente in numero di 17, che, non avendo conseguito l'idoneità a conclusione del corso-concorso previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. «Buona Scuola») e successivamente bandito, erano stati poi ammessi, quantunque con riserva, a una successiva procedura bandita nel 2017;

considerato che:

il Consiglio di Stato, con sentenza 15 settembre 2022, ha accolto il ricorso del Ministero dell'Istruzione, ribaltando la sentenza del Tar del Lazio, che, al contrario, aveva accolto il ricorso dei 21 dirigenti scolastici siciliani, stabilendo che essi non avevano diritto a partecipare alla rinnovazione del corso-concorso; conseguentemente, l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si era visto costretto a emettere il provvedimento di revoca della nomina dei dirigenti scolastici di cui, attraverso l'inserimento del comma 20-ter sopra citato, viene ora stabilito il reintegro;

valutato altresì che:

così come formulata, la norma genererebbe un doppio *vulnus*: sia per quanto riguarda nel merito la modalità *ope legis* di reintegro, sia perché tale reintegro, come previsto, penalizzerebbe e graverebbe nell'immediato sul-

le operazioni sia di mobilità straordinaria interregionale sia di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2023/2024,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché, in presenza di documentate situazioni di esubero di personale dirigenziale e in deroga al limite previsto dal contratto per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, per gli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/26, sia reso disponibile, annualmente, per i dirigenti scolastici assunti con concorso nazionale, ovvero immessi in ruolo, per tutti i posti vacanti e disponibili, con esclusione per i contratti individuali che presentino uno specifico vincolo triennale di permanenza.

EMENDAMENTI

5.0.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Percorsi di formazione iniziale abilitanti presso le Università statali)

1. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nell'art. 2-bis del Dlgs 59/2017, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2023 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati individuato con apposito decreto interministeriale del MIM e del MUR sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università."

Art. 6

6.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «può riservare», con la seguente: «riserva»;*

b) *aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la partecipazione al concorso, di cui al presente comma, degli impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le relative prove concorsuali si svolgono in modalità da remoto.».*

6.2

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1.1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri della cooperazione internazionale è autorizzato per il triennio 2023-2025 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

1.2. Per le finalità di cui al comma 1-*bis* sono autorizzate le immmissioni di cui al comma 1-*quinquies* che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 1-*quinquies*, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.

1.3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con Decreto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della Pubblica amministrazione.

1.4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1-*bis*, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

1.5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

1.6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2023 e 2024 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.3

LA MARCA, ALFIERI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2023 e di euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 1.250.206 per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

6.4

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

ORDINE DEL GIORNO

G6.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge oggetto di conversione reca disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, il comma 1, dispone la possibilità, nelle procedure concorsuali del Ministero suddetto relative all'assunzione di cento unità aggiuntive di personale dell'area degli assistenti, di riservare il cinquanta per cento di posti in favore del personale a contratto assunto localmente dagli uffici all'estero;

la misura descritta è volta a favorire la stabilizzazione del personale a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che fornisce un apporto determinante per il buon funzionamento della pubblica amministrazione all'estero. Sono a tutti gli effetti parte del personale dell'amministrazione degli affari esteri, che è costituita dalla carriera diplomatica, dalla dirigenza, dal personale delle aree funzionali, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero;

il personale interessato è preposto a ogni genere di attività che afferrisce ai compiti istituzionali degli uffici diplomatico-consolari, alla sicurezza degli interessi nazionali e dei cittadini, alla proiezione dell'attività culturale all'estero, di quella commerciale, del diritto di voto da parte dei cittadini italiani all'estero, per giungere, da ultimo, anche a quella riguardante la politica d'immigrazione e di gestione delle frontiere;

inoltre, il personale a contratto assunto localmente dagli uffici all'estero riveste un ruolo cruciale in vista del pieno conseguimento degli im-

portanti obiettivi in capo al Dicastero, prefissati nell'ambito dell'architettura complessiva relativa al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

l'articolo 97 della Costituzione stabilisce il principio per cui la forma generale ed ordinaria di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione è rappresentata dalla selezione concorsuale, volta a garantire la piena partecipazione di tutti i cittadini all'esercizio delle funzioni pubbliche. Tale principio è strettamente correlato all'efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione;

l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, reca modifiche in materia di modalità di accesso ai concorsi pubblici. In particolare, prevede il rispetto, nell'espletamento delle procedure, dei principi di imparzialità, efficacia, efficienza e celerità di espletamento, con possibilità di ricorrere all'ausilio di sistemi automatizzati per la realizzazione di forme di preselezione e selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali;

in un'ottica di aggiornamento e semplificazione della disciplina in materia di accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni è necessario proseguire nella direzione dell'efficientamento, della digitalizzazione, della velocizzazione e della razionalizzazione delle procedure concorsuali;

impegna il Governo:

a garantire lo svolgimento delle prove concorsuali, di cui in premessa, anche in modalità da remoto, considerata l'eventualità della residenza all'estero dei partecipanti al concorso in oggetto, e/o in servizio presso sedi estere ubicate in aree carenti di funzionali collegamenti con l'Italia.

EMENDAMENTI

6.0.1

LA MARCA, ALFIERI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)

1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2019, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il MAECI è autorizzato, per il biennio 2023-2024, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate, ai sensi del comma 4, le immissioni nei ruoli organici del MAECI, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo.

3. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

4. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al presente articolo, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei ruoli organici del MAECI, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite mas-

simo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del presente articolo è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per l'anno 2023 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

Art. 7

7.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa», con le seguenti: «Ufficio per la tutela della memoria della difesa».

7.2

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 7, aggiungere, infine, il seguente:

«7.bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: "e 2021", sono sostituite con le seguenti: ", 2021 e 2023"».

ORDINE DEL GIORNO

G7.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";

premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa. In particolare, il comma 2, lettera a), numero 1), prevede l'aumento degli uffici centrali alle dirette dipendenze del Ministro da due a tre;

il nuovo ufficio centrale sarà dedicato alle attività di promozione e di valorizzazione degli *asset* della Difesa riferiti al demanio e al patrimonio, specificando, altresì, che la disciplina e le relative funzioni saranno stabilite in via regolamentare;

il patrimonio immobiliare della Difesa è molto eterogeneo, esteso su tutto il territorio nazionale e, in alcuni casi, anche di grande valore storico-artistico. In particolare, ricomprende varie tipologie di siti e infrastrutture come caserme, arsenali, basi, aeroporti, forti, depositi di mezzi e di materiali, fari, ponti radio, alloggi di servizio e altro;

uno dei problemi principali con riferimento al suddetto patrimonio è la sua vetustà, atteso che quasi il cinquanta per cento delle strutture risale a prima del 1915 e soltanto il dieci per cento è stato costruito dopo il 1945;

come sottolineato nel Documento Programmatico e Pluriennale della Difesa 2022-2024, il vasto patrimonio immobiliare in oggetto costituisce un insieme di beni da tutelare favorendone la valorizzazione, considerati anche i risvolti benefici per la collettività;

inoltre, richiedono attenzione in tal senso tutti i complessi monumentali, gli edifici storici e i forti nonché tutta la parte inerente la sfera logistica e gli alloggi del personale;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a concentrare e rafforzare l'azione del costituendo ufficio centrale nella direzione della valorizzazione, del riuso, del recupero e della tutela del patrimonio immobiliare, nonché a dedicare particolare attenzione agli edifici storici e ai complessi monumentali considerato il loro intrinseco valore artistico e culturale.

EMENDAMENTI

Art. 8

8.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

8.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «comma 13-sexies», apportare le seguenti modifiche:

- *al primo periodo, sostituire le parole: «può nominare un sub-commissario», con le seguenti: «può nominare, a titolo gratuito, un sub-commissario»;*
 - *sopprimere il secondo e terzo periodo.*
-

8.3

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, capoverso «13-sexies», primo periodo, dopo le parole: «il Commissario straordinario può nominare» inserire le seguenti: «sulla base dei criteri e con le modalità di cui al comma 3».

8.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «13-sexies» dopo le parole: «un sub-commissario,» aggiungere le seguenti: «esperto in interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana».

8.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «comma 13-sexies», dopo le parole: «può nominare un sub-commissario,» aggiungere le seguenti: «scegliendolo fra il personale dirigente in forza alla Regione Autonoma della Sardegna.».

8.6

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, capoverso «13-sexies», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Agli eventuali oneri derivanti dalla nomina del sub Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

Art. 9

9.1

CASTELLONE, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera b);

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) all'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: "è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto" sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'università e della ricerca, sotto forma di struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto all'attuale dotazione organica del medesimo Ministero»;

2) il primo periodo fino alle parole "settore sanitario" è sostituito con il seguente: "Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, articolato al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del medesimo Ministero.»;

3) al comma 2, primo periodo, la parola "missione" è sostituita con le seguenti: "livello dirigenziale generale", e le parole "alle suddette scuole" sono sostituite con le seguenti "ai corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario";

4) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole ""concorsuali pubbliche" sono inserite le seguenti ", o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo collaborano con il medesimo Ministero da almeno 3 anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero nelle specifiche materie di cui ai precedenti commi," ;

5) al comma 6, le parole "tecnica di missione" sono sostituite dalle seguenti "di livello dirigenziale generale".

Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) Al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 1° agosto 2022, prot. n. 932, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

1) al comma 1, sostituire il periodo «la Struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale al fine di supportare le attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo n. 368 del 1999 (cit.) nonché le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto interministeriale 19 febbraio 2009», con il seguente: «la presente Struttura di livello dirigenziale generale al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di curare le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, armonizzandole con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari definita dal Ministero della salute e dalle regioni, anche

mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare i diversi processi»;

2) sopprimere il comma 2 e il comma 4;

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, lettera b), dopo le parole «alle attività propedeutiche», inserire le seguenti: «alla programmazione dei fabbisogni formativi degli Atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso e».

9.2

CASTELLONE, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera b);*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

"c) all'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "tecnica di missione" sono soppresse e dopo le parole "di livello dirigenziale generale" sono aggiunte le seguenti "quale autonomo centro di responsabilità amministrativa,";

b) al comma 2, primo periodo, la parola "missione" è sostituita dalle seguenti: "livello dirigenziale generale";

c) al comma 3, secondo periodo, prima delle parole "o mediante lo scorrimento" sono inserite le seguenti ", o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo già collaborano con il medesimo Ministero da almeno 3 anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero nelle specifiche materie di cui ai precedenti commi,";

d) al comma 6, le parole "tecnica di missione" sono sostituite dalle seguenti "di livello dirigenziale generale".

Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) Al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 1° agosto 2022, prot. n. 932, recante l'attivazione della Struttura di cui all'art. 19-*quinques* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono apportate le necessarie modificazioni.

9.3

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO,
VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 2, sopprimere la lettera b);

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: «tecnica di missione» sono soppresse e dopo le parole: «di livello dirigenziale generale» sono aggiunte le seguenti: «quale autonomo centro di responsabilità amministrativa,»;

al comma 2, primo periodo, la parola: «missione» è sostituita dalle seguenti: «livello dirigenziale generale»;

al comma 3, secondo periodo, alle parole: «o mediante lo scorrimento» sono premesse le seguenti: «, o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo già collaborano con il medesimo Ministero da almeno tre anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero nelle specifiche materie di cui ai precedenti commi,»;

al comma 6, le parole: «tecnica di missione» sono sostituite dalle seguenti: «di livello dirigenziale generale».

dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 1° agosto 2022, prot. n. 932, recante l'attivazione della Struttura di cui all'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono apportate le necessarie modificazioni.

9.4

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Sopprimere i commi 3 e 4.

9.5

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. I professori di prima e seconda fascia, di cui al comma 1, che siano già in ruolo presso un Ateneo e che risultino vincitori in una procedura concorsuale bandita da diverso Ateneo e, per l'effetto, cessino il rapporto con l'Ateneo di provenienza e contestualmente prendano servizio presso l'Ateneo chiamante, hanno diritto al reintegro nell'Ateneo di provenienza, nella medesima posizione precedentemente ricoperta, qualora intervengano, entro cinque anni dalla presa di servizio, provvedimenti di cessazione dal ruolo conseguenti a provvedimenti giurisdizionali o amministrativi di annullamento o comunque caducatori della procedura, non derivanti da iniziative del docente medesimo».

9.6

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. All'art. 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4- quinquies, è aggiunto il seguente: 4-sexies. "Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio.".

9.7

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter, le parole: «per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «per titoli ed esame orale» e le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023»;

b) dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:

«4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.».

9.8

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4.1. All'articolo 6 comma 4-ter del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche

a) Le parole "per titoli ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "per titoli ed esame orale"

b) Le parole "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2023"

4-ter. Dopo articolo 6 comma 4-ter del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi:

4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.».

9.9

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4.1. Per la valorizzazione professionale del personale degli enti e delle istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS, ISPRA e del personale di ANPAL, INAIL e Consorzio LAMMA afferente al CCNL Istruzione e Ricerca, è costituito un fondo di 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 di cui:

a) 45 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure selettive previste dal CCNL Istruzione e Ricerca;

b) 30 milioni di euro sono destinati alla valorizzazione del personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge secondo le procedure selettive ed i criteri previsti dal CCNL Istruzione e Ricerca in materia di progressioni economiche e di livello;

c) 3 milioni di euro sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4.2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti di CREA, ENEA, INAPP, ISTAT, ISS, ISPRA, ANPAL e INAIL da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo."

9.10

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Per il finanziamento dei bilanci degli enti e le istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS e ISPRA è costituito un fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 50 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i pareri dei Ministeri Vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca di cui al precedente periodo, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente articolo."

9.11

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4.1. "Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'art.1 del Dlgs 218/16 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.".

9.12

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. All'articolo 1, comma 310, lettera b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole "tenendo conto della numerosità dei ricercatori e tecnologi in servizio presso ciascuna istituzione.".

9.13

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4.1. All'articolo 1, comma 310, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, al terzo periodo, dopo le parole "Gli enti pubblici di ricerca prov-

vedono all'assegnazione delle risorse al personale" sono aggiunte le seguenti: "in ragione degli obiettivi di miglioramento delle specifiche attività svolte dagli Enti, degli strumenti premiali di cui all'art. 20 del Dlgs. 150/09, nonché".».

9.14

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4.1. All'articolo 14, comma 4-ter, lettera b), del decreto legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto 1-bis è soppresso.».

9.15

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

"4.1. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, con la stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.

4.2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 4.1.

4.3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Conseguentemente,

alla rubrica dell'articolo, aggiungere le parole seguenti: «nonché misure urgenti in materia di alloggi per studenti universitari fuori sede.»

9.16

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, per il personale degli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale fissato all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato a seguito delle assunzioni previste dalla legge, prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2022, garantendo l'invarianza del valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa."

9.17

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Nelle istituzioni universitarie e negli enti pubblici di ricerca il limite al fondo del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2021, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di responsabilità e di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021."

9.0.1

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di giustizia ordinaria e giustizia amministrativa)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrono, sono soppresse.

2. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera *a*), del medesimo articolo.

3. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera *b*), del medesimo articolo.»

9.0.2

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di giustizia ordinaria e giustizia amministrativa)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «non rinnovabile», ovunque ricorrano, sono soppresse;
 - b) sostituire le parole «massima di» con «pari a», ovunque ricorrono.".
-

9.0.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati «Istituti», dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 gli Istituti assumono a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 commi 429, 430 e 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definito da ciascun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

b) al comma 424, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

c) al comma 426, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato» sono aggiunte le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero»;

d) al comma 427, dopo le parole: «Il personale assunto» sono aggiunte le seguenti: «a tempo determinato»;

e) al comma 428, dopo le parole: «previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale» sono aggiunte le seguenti: «assunto a tempo determinato»;

f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423.».

5. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il decreto definisce le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;

b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.".

Art. 11

11.1

BEVILACQUA, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella strutturazione e nell'affidamento a nuovo operatore economico del servizio di cui al comma 1 deve essere garantita l'integrale salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali e il mantenimento del luogo di lavoro di tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto operano per la società affidataria del servizio fino al 31 dicembre 2022.».

Art. 12

12.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «i commi 1, 2 e 3», con le seguenti: «i commi 1 e 2»;*

b) *al comma 1 sopprimere il capoverso «3.»;*

c) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per gli oneri di missione. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica.».*

12.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «1.», dopo la parola: «nominano», aggiungere le seguenti: «previo parere delle commissioni parlamentari competenti».

12.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «1.», alla fine aggiungere le seguenti parole: «scelto tra gli esperti internazionali in materia di cambiamento climatico».

ORDINI DEL GIORNO

G12.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*",

premesso che:

l'articolo 12 del decreto-legge oggetto di conversione modifica la disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, prevedendo in particolare che a tale incarico possano essere nominati anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione;

la disposizione descritta amplia il novero di coloro che possono essere nominati quale "Inviato", estendendo in particolare la nomina anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione. In questo modo, si consentono al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale le più ampie facoltà di scelta;

in tal caso, la norma comporterebbe dei costi aggiuntivi per la finanza pubblica destinati al compenso per l'Inviato, determinato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei limiti previsti dalla normativa sui tetti ai compensi nella pubblica amministrazione;

la normativa precedente in materia prevedeva che l'Inviato speciale fosse individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche e che per lo svolgimento delle funzioni non spettavano emolumenti o compensi, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione.

preme ricordare che la figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La sua funzione è di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico;

impegna il Governo:

a rivalutare gli effetti applicativi della disposizione descritta in premessa in relazione soprattutto agli oneri finanziari, valutando di ripristinare la precedente normativa in materia, considerato che il decreto-legge oggetto di conversione è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e del loro efficientamento.

G12.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premesso che:

da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Ue. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

il Governo Meloni in questi pochi mesi è stato molto attivo nel praticare il c.d. spoils system, il modello fiduciario di selezione dei dirigenti pubblici in contrapposizione al merit system, ovvero un modello neutrale in cui

i dirigenti sono selezionati per merito in linea con il dettato costituzionale articoli 97 comma 2 "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione", questo perché "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione" ai sensi del comma 1 articolo 98 cost.;

proprio per questa ragione negli scorsi anni la Corte Costituzionale ha censurato alcune leggi nazionali e regionali che istituivano il meccanismo dello spoil system mantenendolo invece intatto solo per i ruoli effettivamente apicali della pubblica amministrazione;

ora l'articolo 12 del provvedimento in esame modifica la disciplina dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico - articolo 17-*novies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 - che detta la disciplina concernente l'Inviato speciale per il cambiamento climatico, nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cui durata non è nemmeno specificata, questo nonostante la copertura di tale onere è disposta per i soli anni 2023, 2024 e 2025 e non a regime: su tale aspetto appare, pertanto, necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo;

le modifiche, tra l'altro, stabiliscono che l'Inviato possa essere scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e che a questi è corrisposto un compenso non superiore a 238.380 euro, mentre nel testo previgente l'Inviato doveva essere individuato tra i dirigenti pubblici e ad esso spettava il solo eventuale trattamento di missione;

ruolo finora ricoperto da Alessandro Modiano che ha guidato la delegazione italiana alla COP27 - Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Sharm el Sheikh dal 6 al 18 novembre dello scorso anno,

impegna il Governo:

anche in considerazione dell'importanza di tale incarico, visti i recenti effetti del cambiamento climatico sui nostri territori - siccità e alluvioni - che l'eventuale nuova nomina dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico sia individuato tra gli esperti internazionali in materia di cambiamenti climatici.

EMENDAMENTI

Art. 15

15.1

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 2, dopo la parola: l'Aquila, aggiungere la seguente: Modena,.

15.2

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023".

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera e), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023";

lettera f), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023";

lettera g), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023";

lettera h), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023";

lettera i), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023".

15.3

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Alla copertura dei 259 posti per il ruolo assistenti ed agenti di cui alle lettere da e) a i) di cui al comma 4 si provvede tramite scorrimento delle graduatorie del concorso per 1188 Allievi Agenti e del concorso per 1381 Allievi Agenti riservato VFP."

15.4

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. Allo scopo di progressivamente allineare la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall' anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.".

15.5

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all' ultimo periodo, dopo le parole "due anni" sono aggiunte le seguenti: "derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale".».

15.6

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 23, sostituire le parole: «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235» *con le seguenti:* «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235".

15.7

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 23, inserire i seguenti:

"23-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito al 31 dicembre 2023.

23-ter. Agli oneri derivanti dal comma 23-bis, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

15.8

LIRIS, SIGISMONDI, LISEI, DELLA PORTA, SPINELLI

Al comma 31, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) Il personale di cui all'articolo 13-ter, comma 1, numero 3) del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 143, comma 1, lettera d) e lettera e) del Decreto Legislativo 13 ottobre 2015, n. 217, viene inquadrato tramite passaggio orizzontale al ruolo di direttore - vicedirigente di cui all'articolo 141 comma 2, lettera c) del citato Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»

15.9

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, BAZOLI, FURLAN, MIRABELLI, PARRINI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI, ZAMBITO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, comma 1, le parole:

«biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».

ORDINI DEL GIORNO

G15.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa, l'articolo 15, comma 23, adegua il riferimento normativo rispetto ai reati, anche nel caso del solo rinvio a giudizio o accesso ai riti alternativi, che impediscono la progressione di carriera al personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato; con l'adeguamento, i predetti reati risultano riferiti a quelli previsti, in tema di incandidabilità, dalle lettere a) e c), dell'articolo 10, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

risultano esclusi, pertanto, i reati previsti dalla lettera b) del medesimo decreto legislativo, i quali concernono i reati, consumati o tentati, di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a) - si tratta di reati gravissimi di carattere associativo, solo in parte ricompresi nella lettera a), e che ricomprendono, tra gli altri, anche il reato di abuso sui minori,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, ad adeguare il riferimento normativo rispetto ai reati, anche nel caso del solo rinvio a giudizio o accesso ai riti alternativi, ostativi alla progressione di carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, anche ai reati previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

G15.2

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

*premess*o che:

il provvedimento in esame reca *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*;

in particolare, all'art. 15 si autorizza un insieme di assunzioni straordinarie, tra queste, si prevede il potenziamento degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri - consentendo l'assunzione, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, della Guardia di finanza, e del personale medico della polizia penitenziaria;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale

educatore all'interno degli istituti penitenziari. Si consideri, al riguardo, che la grave situazione di carenza di personale non riguarda esclusivamente la polizia penitenziaria, ma anche i funzionari giuridico pedagogici, che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto;

è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'art. 27 della nostra Carta Fondamentale. I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della "osservazione scientifica della personalità" e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti.

Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio;

Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore.

Il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71.

Tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP, pari a 65.

In relazione ai dati emersi nelle 97 visite effettuate nel 2022 dall'Osservatorio di Antigone il rapporto medio tra persone detenute ed educatori appare più elevato ed è pari a 87,2: peggiore rispetto a quello riscontrato nel 2021, ove erano 83 i detenuti per ciascun educatore. In alcuni istituti gli educatori che effettivamente garantiscono la loro presenza quotidiana sono un numero inferiore. Tale circostanza comporta indubbiamente una discrepanza tra quanto effettivamente garantito all'utenza e quanto riportato nelle statistiche.

In particolare, allarmante sono i dati relativi alle case circondariali di Foggia, Alessandria e Bergamo, dove il numero di persone detenute per ciascun educatore è rispettivamente 189, 175 e 176, arrivando addirittura anche a un educatore che gestisce 379 persone detenute, presso la Casa Circondariale di Trani.

nel 2022 è stato indetto un concorso che ha riguardato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui deriverà l'assunzione di 204 funzionari giuridico pedagogici (indetto per 104 figure è stato poi innalzato a 204).

Tuttavia, secondo quanto ha reso noto il DAP con Circolare 3 febbraio 2022 - Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, l'obiettivo è quello di fissare il rapporto di un funzionario ogni 65 detenuti (attualmente di 71 in media nazionale);

impegna il governo

ad autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale, per rafforzare il personale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico e dell'ambizioso obiettivo di ridurre il rapporto educatori/persone detenute a 65, considerando, altresì il ruolo fondamentale che gli educatori rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti.

G15.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;*

in particolare, all'art. 15 si autorizza un insieme di assunzioni straordinarie, tra queste, si prevede il potenziamento degli organici della Polizia di

Stato, dell'Arma dei carabinieri - consentendo l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente -, della Guardia di finanza, e del personale medico della polizia penitenziaria;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale della polizia penitenziaria;

la situazione del personale di Polizia penitenziaria presenta carenze a cui occorre fare fronte, considerando, altresì le gravi ripercussioni da ciò derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15% delle unità previste in pianta organica. In totale il personale effettivamente presente è pari a 31.546.

Il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Il rapporto detenuti per agente più elevato si riscontra a Rossano, dove è pari a 3, il minore invece a Lauro, con 0,3 detenuti per agente.

Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8;

la Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

occorre incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna;

impegna il Governo

con il primo provvedimento utile, a potenziare l'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri.

G15.4

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

*premess*o che:

il provvedimento in esame reca *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*;

in particolare, all'art. 15 si autorizza un insieme di assunzioni straordinarie, tra queste, si prevede il potenziamento degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri - consentendo l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente -, della Guardia di finanza, e del personale medico della polizia penitenziaria;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale degli uffici giudiziari;

siamo di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l'immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al D.M. 23.11.2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi - gli unici attualmente in tirocinio - termineranno il tirocinio generico nel novembre di quest'anno e quello mirato nel luglio del 2024 sicché solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;

occorre fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari, nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari. Pertanto, sono indifferibili interventi volti al potenziamento di personale all'interno degli uffici giudiziari;

a tal riguardo si è espresso anche il CSM, adottando una risoluzione il 20.10.2022, con cui ha invitato il Ministro della Giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici determinata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni;

una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

impegna il Governo

ad autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero della giustizia e di nuovi magistrati ordinari.

EMENDAMENTI

15.0.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Assunzione di personale di polizia penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al Personale di Polizia Penitenziaria con la Legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, , convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1 gennaio 2024 di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti."

15.0.2

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della Giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono

autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.".

15.0.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia)

1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della Giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.

Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della Giustizia.".

15.0.4

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Assunzione di magistrati ordinari)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della Giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro

a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 400 magistrati ordinari.".

Art. 18

18.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

18.2

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al fine rafforzare la capacità amministrativa degli enti territoriali, anche in funzione della celere ed efficace attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli organi esecutivi delle amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, possono approvare un piano di valorizzazione e internalizzazione del personale del settore pubblico allargato, previa informazione sindacale ove prevista dai contratti collettivi nazionali. Il piano determina gli obiettivi, il numero complessivo di posti, il limite di spesa e i rela-

tivi oneri cui si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate per effetto della riduzione delle risorse destinate alle convenzioni e ai contratti in essere per i servizi esternalizzati.

4.2. Per le finalità di cui al comma 4-*bis* gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono autorizzati ad avviare un'apposita procedura selettiva, per colloquio e titoli, finalizzata ad assumere alle proprie dipendenze, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il personale impegnato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso società *in house* di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per l'esecuzione di attività amministrative, tecniche e ausiliarie, in qualità di dipendente a tempo indeterminato delle medesime società titolari di convenzioni e contratti per lo svolgimento delle predette attività. I requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento, anche in più fasi, e i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in osservanza dei rispettivi ordinamenti. Il personale assunto con le modalità di cui al presente comma permane nelle funzioni di provenienza per almeno cinque anni ed è inquadrato, in via provvisoria, in un ruolo speciale dell'ente, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, fino all'inquadramento nella qualifica funzionale definitiva e all'immissione nei ruoli dell'ente di destinazione.

4.3. Per gli adempimenti relativi alle procedure di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.

18.3

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, gli enti locali soggetti attuatori che hanno avviato le procedure di affidamento dei lavori nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 ed i cui interventi beneficiano della preassegnazione per l'anno 2022 del Fondo per l'avvio per le opere indifferibili, di cui al comma 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non sono ricompresi negli elenchi 1 e 3 del decreto RGS 2 marzo 2023, sono tenuti, ai fini dell'assegnazione definitiva, a trasmettere, entro non oltre quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, le verifiche dei dati di gara con le modalità stabilite dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato 9 novembre 2022, n. 37. Entro i successivi dieci giorni le Amministrazioni statali finanziatrici procedono ad autorizzare sui sistemi informativi l'assegnazione definitiva e a darne comunicazione al Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'emanazione, entro i successivi dieci giorni, del decreto del Ragioniere generale dello Stato di assegnazione definitiva delle risorse.

18.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4.1. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, gli enti locali soggetti attuatori che hanno avviato le procedure di affidamento dei lavori nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 ed i cui interventi beneficiano della preassegnazione per l'anno 2022 del Fondo per l'avvio per le opere indifferibili, di cui al comma 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non sono ricompresi negli elenchi 1 e 3 del decreto RGS 2 marzo 2023, sono tenuti, ai fini dell'assegnazione definitiva, a trasmettere, entro non oltre quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, le verifiche dei dati di gara con le modalità stabilite dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato 9 novembre 2022, n. 37. Entro i successivi dieci giorni le Amministrazioni statali finanziatrici procedono ad autorizzare sui sistemi informativi l'assegnazione definitiva e a darne comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'emanazione, entro i successivi dieci giorni, del decreto del Ragioniere generale dello Stato di assegnazione definitiva delle risorse.»

18.5

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Al fine del raggiungimento del Target connesso alla missione 2 - componente 3 - Investimento 1.1» sono inserite le seguenti: «nonché del target connesso alla Missione 4 - Componente 1 Investimento 3.3»;

b) le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «20 milioni di euro».

18.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "Al fine del raggiungimento del Target connesso alla missione 2- componente 3 - Investimento 1.1", inserire le seguenti "nonché del target connesso alla Missione 4- Componente 1 Investimento 3.3";

b) sostituire le parole "4 milioni di euro" con le parole "20 milioni di euro".»

18.7

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «le province e le città metropolitane» e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane» sono soppresse. Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024-2025, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.9

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 13 del 24 febbraio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, le parole: «ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR » sono soppresse.

18.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis- All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023 sopprimere le parole: "ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR".»

18.0.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 18-bis.

(Fondo per il regolare funzionamento degli enti in dissesto finanziario e strutturalmente deficitari)

1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti locali in dissesto finanziario e di quelli strutturalmente deficitari, assicurando l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni euro per l'anno 2023.

2. Le risorse del Fondo sono utilizzate dagli enti locali di cui al comma 1, per l'assunzione a tempo determinato di figure professionali specializzate nel caso di assoluta carenza, all'interno dell'organico dell'ente, di funzionari infungibili.

3. Le risorse del Fondo potranno, altresì, essere utilizzate per mantenere il contratto a tempo determinato di figure professionali specializzate e infungibili, assunte ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in servizio al momento della dichiarazione di dissesto.

4. Il mantenimento dei contratti a tempo determinato di cui al comma 3, deve essere comunicato entro trenta giorni dalla proroga alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

18.0.2

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

(Indennità per il personale medico e sanitario che presta servizio nelle Isole Minori)

1. Ai fini del riconoscimento e delle valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale medico e sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che accetta un incarico professionale in una sede situata su un'isola minore, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2023-2025 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 15 milioni di euro, un'indennità di specificità con decorrenza dal 1° gennaio 2024 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024 si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 19

19.1

GUIDOLIN, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, PIRRO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «comparto ministeri» con le seguenti: «del personale cui si applica il CCNL relativo ai ministeri».

19.2

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «possono essere destinate» con le seguenti: «sono destinate»;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «e nella misura».

19.3

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2020, l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli

oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 e euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

19.4

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5.1. All'articolo 1, comma 297, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «nonché i principi generali» a: «personale tecnico amministrativo», da: «in ragione della partecipazione» a: «della terza missione» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono soppresse.

5.2. All'articolo 1, comma 310, lettera *c*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «nonché i principi generali» a: «personale tecnico amministrativo», da: «in ragione della partecipazione» a: «nell'ambito della ricerca» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono soppresse.»

19.5

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5.1. All'articolo 1, comma 297, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono soppresse le parole da: "nonché i principi generali" a "personale tecnico amministrativo", da "in ragione della partecipazione" a "della terza missione" e le parole "integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo".

5.2. All'articolo 1, comma 310, lettera *c*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono soppresse le parole da: "nonché i principi generali" a "personale tecnico amministrativo", da "in ragione della partecipazione" a "nell'ambito della ricerca" e le parole "integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.".

19.6

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 71, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 1 e 1-bis sono soppressi.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

ORDINE DEL GIORNO

G19.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

con l'articolo 19 si prevede, una misura finalizzata all'omogeneizzazione dei trattamenti accessori del personale del "comparto ministeri", a tal fine disponendo uno specifico incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge di bilancio per l'anno finanziario 2020, da utilizzare nell'anno 2023 per il riconoscimento del beneficio al predetto personale, dal quale risultano escluse le amministrazioni che non sono ministeriali, ma a cui, tuttavia, si applica il relativo contratto;

la disposizione "comparto ministeri" ripropone l'equivoca dizione che ha aperto il dibattito sulla perequazione dell'indennità di amministrazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 19, comma 1, primo periodo, indicata in premessa e di adottare le misure,

anche legislative, al fine di considerare, ai fini della predetta disposizione, il personale cui si applica il contratto collettivo nazionale ministeri

EMENDAMENTI

19.0.1

BEVILACQUA, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis

(Turni di lavoro)

1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di attuazione.».

19.0.2

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 19-bis.

(Garanzia su anticipazioni di credito sul trattamento di fine servizio)

1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'ammontare del trattamento di fine servizio, accantonato in costanza di rapporto di lavoro e di impiego, può essere concessa una garanzia per anticipazioni di credito. A tal fine all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: «non possono essere ceduti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa.».

2. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)».

19.0.3

LOREFICE, CATALDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli

oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

19.0.4 (già 19.7)

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Ruolo unico dirigenti sanitari per l'Agenzia Italiana del farmaco)

1. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 30 aprile 2023, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.»»

2. All'articolo 21-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, è soppresso l'ultimo periodo;

b) al comma 2, è inserito in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari a 3.238.917 euro per l'anno 2022 ed a 3.412.973 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 9-*duodecies*, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.»».

3. All'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del per-

sonale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera *b*), e 10-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera *d*), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.» sono soppresse;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 20

20.1

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. In considerazione della endemica carenza di personale dell'Agenzia delle Entrate e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, è autorizzata la deroga, su base volontaria, del limite ordinamentale per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'articolo 15, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sino al compimento del 67 anno di età.»

20.2

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera a)

20.3

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera b)

20.4

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera c)

20.5

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2-bis, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: »*2-bis*. Al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente comma prevedono il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sottraendo al Ministero dell'economia e delle finanze ogni tipo di collegamento con le Corti di giustizia tributaria, nel rispetto dei principi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale.»

20.6

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 2-ter.

20.7

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 2-quater.

20.8

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 2-quinquies.

20.9

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 2-sexies.

20.10

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 3-bis.

20.11

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 3-ter.

20.12

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 3-quater.

20.13

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 3-quinquies.

20.14

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 3-septies.

20.15

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 3-octies.

20.16

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 3-novies.

20.17

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 3-decies.

Art. 21

21.1

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 mar-

zo 2001, n. 165, che non beneficiano di forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro per la retribuzione eccedente il massimale contributivo di cui al medesimo comma 18, e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.»»

Art. 22

22.1

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere i commi da 1 a 4,

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «del Dipartimento per lo sport,».

22.2

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di euro 286.200 per l'anno 2023 e di euro 429.300 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

22.3

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «229.609 per l'anno 2023 e di euro 344.414» con le seguenti: «140.000 per l'anno 2023 e di euro 210.000»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di euro 146.000 per l'anno 2023, e di euro 219.000 a decorrere dall'anno 2024».*

22.4

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere i commi 2 e 3.

22.5

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattro».

Conseguentemente, al medesimo comma:

1. *sopprimere la lettera b);*

2. *alla lettera c), sopprimere le parole da: «L'amministratore delegato» fino a: «parlamentari competenti» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle votazioni a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente».*

22.6

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al terzo periodo, dopo le parole: «dall'autorità di Governo competente in materia di sport» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».»

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: «dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze,» *con le seguenti*: «dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport,».

22.7

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Gli altri quattro componenti sono indicati, uno dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)», uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, e sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.»

22.8

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» *con le seguenti*: «dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport,».

22.9

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per le politiche di coesione assegnataria del medesimo personale è autorizzata a procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno dodici mesi nella qualifica ricoperta.»

22.10

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità di cui al comma 4 e garantire l'adeguato potenziamento delle aree societarie di riferimento, Sport e salute S.p.A. è autorizzata all'assunzione di personale specializzato nei limiti di spesa di euro 200.000 per l'anno 2023, e di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2024. Per gli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

22.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-bis.1. Al decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo la lettera e) comma 1, dell'articolo 2 è aggiunta la seguente: "e-bis) assicura tramite il sito web il costante aggiornamento dei progetti finanziati dal PNRR"»

Art. 23

23.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nel titolo della legge, dopo le parole "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", sono aggiunte le seguenti: "e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria";

b) Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo determinato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto a tempo determinato ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella fase di prima applicazione del presente articolo, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, il CREA procede all'assunzione di operatori tecnici a tempo indeterminato con il rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca secondo una procedura concorsuale anche in forma semplificata che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale operaio già assunto dal CREA a tempo determinato o con altri rapporti flessibili di lavoro. Fino al termine della procedura di cui al comma precedente è fatto divieto di instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile comunque denominati.»

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:
«Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura».

23.2

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2.1. Per le funzioni di ricerca del Crea, l'ente è autorizzato ad assumere operai agricoli a tempo indeterminato, nei limiti di 100 unità, attraverso una procedura pubblica di selezione per titoli e colloquio specialistico sulle attività in campo, riservata al personale che abbia prestato servizio presso i propri centri di ricerca per almeno 270 giorni complessivi nei 10 anni precedenti alla pubblicazione della presente norma«

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:
»Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura.«.

23.3

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2-bis, capoverso "11", sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle Finanze, che può trasferirle a soggetti pubblici.».

23.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, dopo le parole: «giovanile in agricoltura», *aggiungere le seguenti:* «, con particolare attenzione per le aziende agricole biologiche,».

23.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, dopo le parole: «di riordino fondiario» *aggiungere le seguenti:* «, con particolare attenzione per i comuni montani».

23.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, alla fine aggiungere le seguenti parole: «nonché all'implementazione della filiera biologica e tradizionale».

23.7

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3.1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Le disposizioni del presente articolo devono intendersi applicabili anche al settore della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto dei pertinenti orientamenti unionali per l'esame degli aiuti di Stato nei settori di riferimento. All'interno dei distretti del cibo così come definiti al precedente comma 2 sono parimenti inclusi gli imprenditori ittici così come definiti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n° 4, nonché gli istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede ad adottare le relative disposizioni attuative al fine di consentire la corretta fruizione da parte dei soggetti di cui al presente comma."

23.8

PATUANELLI, CATALDI

Sopprimere il comma 3-bis.

ORDINE DEL GIORNO

G23.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,
in sede d'esame del provvedimento in titolo,
premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

l'articolo 23, in particolare, dispone alcune misure relative al rafforzamento del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia e infine alla garanzia di maggiori risorse per l'imprenditoria giovanile;

nel contesto di un rafforzamento degli enti facenti capo al Ministero dell'agricoltura, attenzione particolare merita la situazione del CREA, il maggior Ente di ricerca agroalimentare italiano e uno dei più importanti in Europa;

il CREA, con oltre 2000 tra dipendenti e ricercatori, 12 centri di ricerca e 40 sedi operative, fornisce all'agroalimentare un contributo chiave per l'innovazione e la competitività, oltre a supportare Ministero e Regioni nella gestione dei 10 miliardi di euro annui della PAC nonché per l'operatività del Piano irriguo nazionale e la progettualità del Recovery Fund;

a seguito della confluenza nell'Ente di diversi enti e Istituti sperimentali di ricerca, alcune norme hanno autorizzato la stabilizzazione del personale precario, senza affrontare quella degli operai a tempo determinato che lavorano negli oltre 5.000 ettari delle 100 aziende sperimentali;

la legge di bilancio 2021 ha provveduto a dotare il CREA di maggiori risorse - 2 milioni di euro annui a regime - finalizzate alla stabilizzazione di 100 unità del predetto personale, attualmente regolato dal CCNL privato degli Operai agricoli e florovivaisti; ma nonostante l'onere economico dell'operazione sia già presente nel bilancio CREA, nulla è stato realizzato nella direzione auspicata;

due i piani di intervento: stabilizzare (vedi Decreto Madia), il personale precario nel profilo di "operatore tecnico" con CCNL pubblico degli Enti di ricerca, facendo sì che ad esso non siano applicati due CCNL differenti, e allo stesso tempo regolare l'assunzione di operai agricoli a tempo determinato, applicando loro il CCNL degli Operai agricoli e florovivaisti;

Impegna il Governo a

dare seguito, nel primo provvedimento utile, alla stabilizzazione degli operai del CREA a tempo determinato, nel profilo di "operatore tecnico" degli Enti di ricerca, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale, e regolando al contempo l'assunzione di operai a tempo determinato per le attività stagionali attraverso il CCNL degli Operai agricoli e florovivaisti.

EMENDAMENTI

23.0.1

LOREFICE, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23.1

(Valorizzazione Lavoratori socialmente utili e personale delle società in house)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli e enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

Art. 25

25.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: «spiccata vocazione turistica», aggiungere le seguenti: «con particolare attenzione per i piccoli borghi storici».

25.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: «spiccata vocazione turistica», aggiungere le seguenti: «e ambientali».

25.3

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «Lo Statuto prevede che almeno l'80 per cento del fatturato della società» con le seguenti: «Lo Statuto prevede che oltre l'80 per cento del fatturato della società».

25.4

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.

25.5

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, nonché la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli ostelli della gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzazione dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il personale risultante assunto a tempo indeterminato, alla data del 31 marzo 2022, presso l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita il 19 dicembre 1945, transita, al momento della costituzione della società ENIT S.p.A., nella medesima società ENIT S.p.A., con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento. Alla società ENIT S.p.A. sono attribuite le funzioni dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, per consentirne la prosecuzione dell'attività istituzionale e l'utilizzo del relativo marchio identificativo.

8-ter. Alla completa definizione e conclusione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, il

commissario di cui al comma 6 effettua la ricognizione dei residui beni mobili e immobili della medesima Associazione da trasferire al Ministero del turismo, che ne acquisisce la titolarità.

8-*quater*. Al fine di sostenere la promozione e lo sviluppo dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ovvero ostelli per la gioventù, possono, per la loro massima valorizzazione funzionale, avvalersi della società ENIT S.p.A.»

Art. 27

27.0.1

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27.1.

1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti amministrativi di concessione o di autorizzazione edilizie in sanatoria, presentate ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e all'articolo 32 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati, per l'esecuzione delle attività istruttorie, ad avvalersi dei dipendenti in servizio presso ciascun ente, prevedendo progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, i cui corrispettivi sono esclusi dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Gli enti locali possono costituire appositi albi di personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui conferire incarichi per le attività istruttorie dei procedimenti di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 24, comma 3, 53, commi 7, 7-*bis*, 8, 9, 10, 11, 12, 13, del predetto decreto

legislativo n. 165 del 2001. Le condizioni, i termini, i requisiti professionali necessari, le modalità di affidamento degli incarichi da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e senza nocumento dello stesso, e i relativi corrispettivi parametrati all'indennità di risultato per le qualifiche dirigenziali e al lavoro straordinario per le restanti qualifiche sono stabiliti con appositi accordi quadro definiti tra le amministrazioni pubbliche interessate.»
